

Versione integrata dell'Allegato A alla delibera 27 marzo 2004, n. 48/04 dalle modifiche apportate con deliberazioni nn. 122/04, 137/04, 194/04, 140/05, 104/06, 175/07, ARG/elt 53/08, 105/08, 148/09, 120/10, 166/10 e 66/2012/R/eel

ALLEGATO A

PARTE I	DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1	Definizioni	5
Articolo 2	Finalità	9
Articolo 3	Oggetto	10
Articolo 4	Registrazione dei contratti di compravendita	10
Articolo 5	Contratto per il servizio di dispacciamento	11
Articolo 6	Contratto per lo scambio dell'energia elettrica.....	12
Articolo 7	Condizioni generali	13
Articolo 8	Criteri generali per la disciplina dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento	14
Articolo 9	Convenzioni con il Gestore del mercato.....	15
Articolo 10	Classificazione delle unità di produzione e delle unità di consumo in tipologie.....	16
Articolo 11	Punti di immissione e di prelievo relativi a unità di importazione e di esportazione.....	16
Articolo 12	Punti di dispacciamento.....	17
Articolo 13	Periodo rilevante.....	18
Articolo 14	Energia elettrica immessa e prelevata	18
Articolo 15	Suddivisione della rete rilevante in zone.....	20
PARTE II	DISCIPLINA DEL DISPACCIAMENTO.....	21
TITOLO 1	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO	21
Articolo 16	Assegnazione dei diritti ad immettere e a prelevare energia elettrica	21
Articolo 17	Comunicazione dei programmi di immissione in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.....	21
Articolo 18	Assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita	22
Articolo 19	Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima.....	22
Articolo 20	Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento	24

Articolo 21 Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento	26
TITOLO 2 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO DELL'ENERGIA ELETTRICA	26
Articolo 22 Condizioni tecniche per lo scambio dell'energia elettrica.....	26
Articolo 23 Regolazione economica dello scambio dell'energia elettrica.....	27
TITOLO 3 APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO.....	29
SEZIONE 1 MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO	29
Articolo 24 Approvvigionamento per il tramite di un mercato regolamentato	29
Articolo 25 Approvvigionamento al di fuori del mercato regolamentato.....	30
SEZIONE 2 UNITA' ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO	30
Articolo 26 Unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.....	31
Articolo 27 Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammesse alla reintegrazione dei costi	32
Articolo 28 Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi	32
SEZIONE 3 GESTIONE DELLE INDISPONIBILITÀ E DELLE MANUTENZIONI	33
Articolo 29 Indisponibilità di capacità produttiva	33
Articolo 30 Piani di indisponibilità delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale	33
TITOLO 4 APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE A GARANZIA DELL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE PER IL PERIODO TRANSITORIO	34
Articolo 31 Criteri per il calcolo della disponibilità di capacità produttiva	34
Articolo 32 Procedure di ammissione per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva.....	34
Articolo 33 Adempimenti preliminari	34
Articolo 34 Obblighi di comunicazione.....	35
Articolo 35 Specifico corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva.....	35
Articolo 36 Ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva.....	39
TITOLO 5 REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DELLE CONNESSE GARANZIE.....	47
SEZIONE 1 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....	47

Articolo 37 Corrispettivi di dispacciamento	47
Articolo 38 Regole generali per la quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento	48
Articolo 39 Criteri generali per la quantificazione dei corrispettivi di sbilanciamento relativi a punti di dispacciamento per unità di produzione rilevanti	49
Articolo 40 Corrispettivi di sbilanciamento.....	49
Articolo 41 Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete	51
Articolo 42 Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto.....	52
Articolo 43 Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento	54
Articolo 44 Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema	55
Articolo 45 Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete	55
Articolo 46 Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti	55
Articolo 47 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva	56
Articolo 48 Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico	56
Articolo 49 Corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001...56	
Articolo 49.1 Corrispettivo a copertura del meccanismo di compensazione CCT.....	57
SEZIONE 2 INADEMPIMENTI E GARANZIE	57
Articolo 50 Inadempimenti e gestione integrata delle garanzie.....	57
TITOLO 6 OBBLIGHI INFORMATIVI DEL GESTORE DELLA RETE	57
Articolo 51 Pubblicazione dell'elenco degli operatori di mercato	58
Articolo 52 Informazioni relative al mercato per il servizio di dispacciamento.....	58
Articolo 53 Informazioni circa lo stato del sistema elettrico.....	58
Articolo 54 Obblighi di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale.....	59
PARTE III AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL DISPACCIAMENTO.....	59
Articolo 55 Responsabile del servizio di aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento	59

Articolo 56 Aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento	60
Articolo 57 Comunicazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento	60
Articolo 58 Corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure	61
Articolo 59 Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo.....	61
PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI	61
Articolo 60 Disposizioni relative all'acquisto e alla vendita di energia elettrica	61
Articolo 61 Energia elettrica immessa e prelevata nel periodo compreso tra l'1 aprile 2004 e il 30 giugno 2004	63
Articolo 62 Obblighi informativi connessi alla partecipazione del Gestore della rete al mercato dell'energia	65
Articolo 63 Determinazione dei corrispettivi sostitutivi.....	65
Articolo 64 Determinazione del corrispettivo per l'aggregazione delle misure	65
Articolo 65 Disposizioni finali	66

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 Gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato) nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **l'Acquirente unico** è il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99;
- **banda di capacità produttiva** è una quota della capacità produttiva assegnata, per l'anno 2004, ai sensi della deliberazione 13/04;
- **capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in importazione** è, per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuità di utilizzo per l'importazione di energia elettrica in Italia da uno Stato confinante;
- **capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in esportazione** è, per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuità di utilizzo per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia verso uno Stato confinante;
- **capacità di un'unità di produzione nella disponibilità di un operatore di mercato** è la capacità su cui l'operatore di mercato è abilitato a richiedere al Gestore del mercato elettrico la registrazione di acquisti e vendite a termine e di programmi di immissione e di prelievo o è abilitato a presentare offerte sui mercati dell'energia elettrica organizzati dal Gestore medesimo, tenendo conto dell'eventuale delega rilasciata dall'utente del dispacciamento dell'unità di produzione ai sensi dell'art. 18, comma 18.3, dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, e di quanto dichiarato dallo stesso utente ai sensi dell'art. 8, comma 8.6, della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08;
- **cliente grossista** è il soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione, incluso nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 20/03;
- **contratto di compravendita** è un contratto tra operatori di mercato avente ad oggetto l'acquisto e la vendita di energia elettrica;
- **controllo degli scambi programmati** è l'insieme delle azioni di controllo del Gestore della rete, anche in cooperazione con altri gestori esteri di reti elettriche, per il controllo degli scambi di energia elettrica tra i sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale;
- **giorni critici** sono i giorni dell'anno che risultano critici secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 379/03, articolati in giorni ad alta e giorni a media criticità;

- **il Gestore del mercato elettrico** è il soggetto di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
- **insufficienza di offerta** è la condizione che si verifica qualora la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è inferiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata;
- **mercati dell'energia** sono il mercato del giorno prima ed il mercato di aggiustamento; dall'1 novembre 2009 mercati dell'energia sono il mercato del giorno prima e i mercati infragiornalieri;
- **mercati infragiornalieri** sono le sedi di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e di prelievo definiti sul mercato del giorno prima;
- **mercato elettrico** è l'insieme del mercato del giorno prima, del mercato di aggiustamento e del mercato per il servizio di dispacciamento;
- **mercato del giorno prima** è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo a quello della negoziazione;
- **mercato di aggiustamento** è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e di prelievo definiti sul mercato del giorno prima;
- **mercato per il servizio di dispacciamento** è la sede di negoziazione delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 22;
- **operatore di mercato** è il soggetto abilitato alla registrazione di acquisti e vendite a termine e dei relativi programmi di immissione e di prelievo;
- **parametro Ct** è il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui al comma 6.5 della deliberazione n. 70/97;
- **periodo transitorio** è il periodo transitorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 379/03, compreso tra l'1 marzo 2004 e la data di entrata in vigore del sistema di remunerazione a regime della disponibilità capacità produttiva di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo;
- **potenza efficiente netta** è la potenza attiva massima di un impianto di produzione che può essere erogata con continuità (ad es. per un gruppo termoelettrico) o per un determinato numero di ore (ad es. per un impianto idroelettrico) come risultante dal Registro delle Unità di Produzione (cd. RUP statico) tenuto da Terna S.p.A.;
- **prelievo residuo di area** è il prelievo residuo di area di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 118/03;
- **prezzo medio off-peak(m)** è la media aritmetica del prezzo di cui alla deliberazione n. 111/06, articolo 30, comma 30.4, lettera c), nelle ore di tale

mese *m* denominate *off-peak*, definite come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì;

- **programma** è la quantità di energia elettrica che viene dichiarata in immissione o in prelievo da una rete con obbligo di connessione di terzi, riferita ad un periodo rilevante e ad un punto di dispacciamento;
- **programma aggiornato cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato di aggiustamento in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- **programma finale cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento, il programma aggiornato cumulato di immissione, come eventualmente modificato nel mercato per il servizio di dispacciamento, anche in esecuzione di ordini di bilanciamento in tempo reale;
- **programma preliminare cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- **regole per il dispacciamento** sono le regole per il dispacciamento adottate dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7 del presente provvedimento;
- **rete rilevante** è l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;
- **servizio di interrompibilità del carico** è il servizio fornito dalle unità di consumo connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal GRTN e disponibili a distacchi di carico con le modalità definite dal medesimo GRTN;
- **sistema delle offerte** è il sistema delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
- **sufficienza di offerta** è la condizione che si verifica qualora la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è superiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata;
- **Terna** è la società di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- **unità abilitata** è un'unità di produzione rilevante che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini della partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento;

- **unità di esportazione** è, per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuità di utilizzo per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia verso uno Stato confinante;
- **unità di importazione** è, per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuità di utilizzo per l'importazione di energia elettrica in Italia da uno Stato confinante;
- **unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili** è un'unità di produzione che utilizza l'energia del sole, del vento, delle maree, del moto ondoso, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente;
- **unità di produzione CIP6/92** è un'unità di produzione che cede energia elettrica al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
- **unità di produzione di cogenerazione** è un'unità di produzione che rispetta le condizioni della deliberazione n. 42/02;
- **unità di produzione o di consumo** è un insieme di impianti elettrici, per la produzione o per il consumo di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, tali che le immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione.;
- **unità di produzione rilevante** è un'unità di produzione i cui programmi di immissione risultano rilevanti, tenendo conto della potenza nominale della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, ai fini della previsione da parte del Gestore della rete del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
- **unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico** è un'unità di produzione che può risultare indispensabile ai fini del dispacciamento in alcune prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico;
- **utente dello scambio** è il soggetto che ha concluso con il Gestore della rete un contratto per lo scambio dell'energia elettrica;
- **utente del dispacciamento** è il soggetto che ha concluso con il Gestore della rete un contratto per il servizio di dispacciamento.

-*-

- **decreto legislativo n. 379/03** è il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- **deliberazione n. 317/01** è l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002, come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 42/02** è la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2001, n. 42/02, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 79, n. 297 del 4 aprile 2002;

- **deliberazione n. 125/02** la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2002, n. 125/02;
- **deliberazione n. 20/03** è la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2003, n. 20/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 71 del 26 marzo 2003;
- **deliberazione n. 67/03** è l’Allegato A della deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 1 settembre 2003, come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 118/03** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- **deliberazione n. 157/03** la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- **deliberazione n. 168/03** la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03;
- **deliberazione n. 05/04** è la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n.05/04, recante Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007;
- **deliberazione n. 13/04** è la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2004, n. 13/04;
- **Testo integrato** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- **deliberazione n. 47/04** è la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 26 marzo 2004, n. 47/04.

Articolo 2

Finalità

- 2.1 Con il presente provvedimento l’Autorità persegue la finalità di:
- a) assicurare l’imparzialità, la neutralità e la trasparenza del servizio di dispacciamento, erogato a tutti gli utenti delle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - b) assicurare la parità di trattamento, ai fini del dispacciamento, dei contratti di compravendita stipulati nel sistema delle offerte o al di fuori di esso;
 - c) promuovere un’efficiente utilizzazione delle risorse disponibili nel sistema elettrico;
 - d) concorrere ad assicurare, nei giorni critici, la disponibilità di capacità produttiva sufficiente al raggiungimento ed il mantenimento di specifici livelli di adeguatezza dell’offerta di produzione rispetto alla copertura della domanda;

- e) definire un regime incentivante per la promozione degli investimenti in nuova capacità produttiva.

Articolo 3

Oggetto

- 3.1 Nel presente provvedimento vengono disciplinate le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per l'approvvigionamento delle relative risorse, nonché per l'erogazione del servizio di aggregazione delle misure di energia elettrica ai fini della liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per il periodo compreso tra l'1 aprile 2004, data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, e il 31 dicembre 2004.
- 3.2 Il presente provvedimento reca inoltre le disposizioni aventi ad oggetto la remunerazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 379/03, dei soggetti che rendono disponibile capacità produttiva per il periodo transitorio, compreso tra l'1 marzo 2004 e la data di entrata in vigore del sistema di remunerazione a regime della medesima disponibilità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 4

Registrazione dei contratti di compravendita

- 4.1 Ai fini della loro esecuzione fisica, i contratti di compravendita devono essere registrati presso il Gestore della rete.
- 4.2 Sono legittimati a richiedere la registrazione di contratti di compravendita:
 - a) gli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di dispacciamento in immissione nella loro responsabilità, o altri soggetti da questi delegati;
 - b) il Gestore del mercato elettrico con riferimento ai punti di dispacciamento inclusi nei contratti di compravendita di cui è controparte;
 - c) gli assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in importazione e in esportazione ai sensi della deliberazione n. 157/03 con riferimento ai punti di dispacciamento delle unità di importazione o di esportazione a cui l'assegnazione si riferisce;
 - d) il Gestore della rete con riferimento ai punti di dispacciamento delle unità di produzione CIP6/92;
 - e) il Gestore della rete con riferimento ai punti di dispacciamento delle unità di importazione o di esportazione, per la quota relativa alla capacità di trasporto in importazione o in esportazione non assegnata in esito alle procedure di cui alla deliberazione n. 157/03.
- 4.3 I soggetti di cui al comma 4.2 diversi dal Gestore della rete possono richiedere la registrazione di contratti di compravendita solo qualora abbiano fatto preventiva istanza, e abbiano ottenuto, l'iscrizione, a cura del medesimo Gestore della rete, in un apposito registro dallo stesso tenuto.

- 4.4 I soggetti abilitati a registrare contratti di compravendita, ai fini del presente provvedimento, sono qualificati operatori di mercato.
- 4.5 La registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi con il Gestore del mercato è regolata dalle convenzioni di cui all'articolo 9.
- 4.6 La registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi con il Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento è regolata dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.
- 4.7 La registrazione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, viene richiesta tramite un modulo standard, definito dal Gestore della rete, da cui debbono risultare, almeno, i seguenti elementi del contratto:
- a) l'operatore di mercato cedente;
 - b) la data di conclusione del contratto;
 - c) la data di inizio e la data di conclusione della fornitura.
- 4.8 L'operatore di mercato cedente è tenuto a inviare il modulo di cui al medesimo comma debitamente compilato al Gestore della rete nei tempi e con le modalità definite dal medesimo Gestore.
- 4.9 Al fine di consentire la sollecita effettuazione degli adempimenti necessari all'accesso ai servizi di trasporto e di dispacciamento, il Gestore della rete dà comunicazione dell'avvenuta registrazione entro, e non oltre, cinque (5) giorni dal ricevimento e dalla positiva verifica del modulo compilato di cui al comma 4.7.
- 4.10 Qualora un soggetto abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento sia a punti di dispacciamento per unità di produzione che a punti di dispacciamento per unità di consumo e intenda destinare a qualsiasi titolo energia elettrica immessa nei primi a prelievi di energia elettrica nei secondi, il corrispondente scambio di energia è, ai fini del dispacciamento, equiparato ad un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte. Nel caso di cui al presente comma l'operatore di mercato è tenuto a rispettare gli adempimenti di cui al comma 4.7.

Articolo 5

Contratto per il servizio di dispacciamento

- 5.1 Sono tenuti a concludere con il Gestore della rete un contratto per il servizio di dispacciamento:
- a) i titolari di unità di produzione;
 - b) i titolari di unità di consumo, ad eccezione delle unità di consumo comprese nel mercato vincolato;
 - c) l'Acquirente unico, per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato.
- 5.2 Il contratto per il servizio di dispacciamento è unico per tutte le unità di produzione nella titolarità di uno stesso soggetto. Il contratto per il servizio di

dispacciamento è unico per tutte le unità di consumo comprese nel mercato vincolato.

- 5.3 Il contratto per il servizio di dispacciamento è unico per tutte le unità di consumo non comprese nel mercato vincolato nella titolarità di uno stesso soggetto e ubicate nell'ambito di competenza di un'impresa distributrice.
- 5.4 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il Gestore della rete è utente del dispacciamento per le unità di importazione e le unità di esportazione.
- 5.5 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento comunica al Gestore della rete, con le modalità definite dal medesimo Gestore della rete:
 - a) l'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 del mese di competenza, nei punti di prelievo inclusi nel contratto di dispacciamento dallo stesso concluso;
 - b) l'energia elettrica immessa in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 del mese di competenza, nei punti di immissione relativi ad unità di produzione non rilevanti inclusi nel contratto di dispacciamento dallo stesso concluso.
- 5.6 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza l'utente del dispacciamento comunica al Gestore della rete, con le modalità definite dal medesimo Gestore della rete:
 - a) l'energia elettrica immessa in ciascuna ora delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 del mese di competenza, nei punti di immissione trattati su base oraria e relativi ad unità di produzione non rilevanti inclusi nel contratto di dispacciamento dallo stesso concluso;
 - b) l'energia elettrica immessa in ciascuna ora delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 del mese di competenza, nei punti di immissione non trattati su base oraria determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 14.7, e relativi ad unità di produzione non rilevanti inclusi nel contratto di dispacciamento dallo stesso concluso.

Articolo 6

Contratto per lo scambio dell'energia elettrica

- 6.1 Sono tenuti a concludere con il Gestore della rete un contratto per lo scambio dell'energia elettrica:
 - a) gli operatori di mercato che cedono energia elettrica in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, inclusi gli operatori di mercato assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in importazione ai sensi della deliberazione n. 157/03;
 - b) gli operatori di mercato assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in esportazione ai sensi della deliberazione n.157/03;
 - c) gli utenti di dispacciamento per unità di consumo, ad eccezione delle unità di consumo comprese nel mercato vincolato;
 - d) l'Acquirente unico, per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato;

- e) i clienti grossisti titolari di bande di capacità produttiva.
- 6.2 Il contratto per lo scambio dell'energia elettrica è unico:
- a) per tutti i punti di dispacciamento in immissione nella responsabilità di un operatore di mercato, inclusi i punti di dispacciamento per unità di importazione;
 - b) per tutti i punti di dispacciamento per unità di esportazione nella responsabilità di un operatore di mercato;
 - c) per tutte le unità di consumo non comprese nel mercato vincolato nella titolarità di uno stesso soggetto e ubicate nell'ambito di competenza di un'impresa distributrice;
 - d) per tutte le unità di consumo comprese nel mercato vincolato;
 - e) per tutte le bande di capacità produttiva nella titolarità di un cliente grossista.

Articolo 7

Condizioni generali

- 7.1 La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento, del contratto per lo scambio dell'energia elettrica e del contratto per il servizio di trasporto è condizione per immettere o prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi.
- 7.2 La conclusione dei contratti di dispacciamento, per lo scambio dell'energia elettrica e di trasporto deve avvenire in forma scritta. L'interposizione di un terzo ai fini della conclusione dei contratti per il servizio di trasporto, per lo scambio dell'energia elettrica e per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza. Il mandatario risponde delle obbligazioni che dagli stessi contratti traggono titolo nei confronti dell'esercente il servizio di trasporto e del Gestore della rete.
- 7.3 Ai fini della conclusione dei contratti di dispacciamento e di trasporto il mandatario di cui al precedente comma 7.2 deve essere un cliente grossista e deve essere il medesimo per i due contratti.
- 7.4 Nei casi di cui al comma 6.1, lettera c), è possibile interporre un solo mandatario ai fini della conclusione dei contratti per il dispacciamento, per lo scambio dell'energia elettrica e per il servizio di trasporto.
- 7.5 Le imprese distributrici inviano al Gestore della rete, con le modalità stabilite dal Gestore della rete, l'elenco dei soggetti con i quali hanno concluso un contratto per il servizio di trasporto.
- 7.6 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento e del contratto per lo scambio dell'energia elettrica costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di trasporto dell'energia elettrica. Le imprese distributrici negano l'accesso alla rete qualora il richiedente non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento e del contratto per lo

scambio dell'energia elettrica ovvero, nel caso di utenti che abbiano già ottenuto l'accesso alla rete e non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intimano, dandone informazione al Gestore della rete, la conclusione di tali contratti entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione. L'intimazione contiene l'avvertenza che la mancata conclusione del contratto di dispacciamento e del contratto per lo scambio dell'energia elettrica comporterà la disconnessione dell'utente senza ulteriore preavviso. Scaduto tale termine si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto di trasporto in essere e alla disconnessione dell'utente. L'impresa distributrice comunica tempestivamente al Gestore della rete l'avvenuta disconnessione.

- 7.7 Le imprese distributrici inviano al Gestore della rete, dal giorno 11 al giorno 30 del mese successivo rispetto a quello cui le modifiche e gli aggiornamenti si riferiscono, l'elenco dei soggetti ubicati nel proprio ambito di competenza con i quali esistono contratti per il servizio di trasporto.
- 7.8 Qualora le imprese distributrici non adempiano agli obblighi di cui al presente articolo, il Gestore della rete ne dà comunicazione all'Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 7.9 Qualora un'impresa distributrice non adempia agli obblighi di cui al presente articolo, la medesima impresa risponde in solido verso il Gestore della rete delle obbligazioni sorte in conseguenza della erogazione del servizio di dispacciamento nei confronti dell'utente del trasporto che non abbia concluso il contratto di dispacciamento o il contratto per lo scambio dell'energia elettrica.

Articolo 8

Criteria generali per la disciplina dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento

- 8.1 Le unità di produzione rilevanti devono dotarsi dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unità nei sistemi di controllo del Gestore della rete, secondo le modalità e con i tempi previsti nelle regole per il dispacciamento.
- 8.2 Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, il Gestore della rete definisce nelle regole per il dispacciamento, in maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e conforme ai criteri di cui al presente provvedimento:
- a) le tipologie di risorse di cui deve approvvigionarsi per il servizio di dispacciamento, avendo cura di non accorpate in una stessa tipologia risorse differenti, a meno che non ricorrano condizioni tecniche o economiche che ne giustificano l'accorpamento;
 - b) le modalità di determinazione del fabbisogno di ciascuna delle risorse di cui alla precedente lettera a) sulla base delle proprie previsioni di domanda;
 - c) le caratteristiche tecniche degli impianti, delle apparecchiature e dei dispositivi delle unità di produzione rilevanti per l'abilitazione alla fornitura delle risorse di cui alla lettera a), tenendo conto di quanto previsto nelle

regole tecniche di connessione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;

- d) le modalità di verifica e controllo della costituzione e del mantenimento delle caratteristiche tecniche di cui alla precedente lettera c), ai fini dell'utilizzo delle citate risorse;
 - e) le modalità tecniche, economiche e procedurali che il Gestore della rete è tenuto a seguire nell'approvvigionamento e nell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a), in applicazione del Titolo 3.
 - f) le modalità di determinazione della potenza disponibile di cui all'articolo 24, comma 24.3.
- 8.3 Nell'ambito degli algoritmi di selezione delle offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, e utilizza modelli di rete e procedure che consentano una rappresentazione il più possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica ed i flussi di potenza ad essi corrispondenti sulla rete rilevante, nonché dei parametri tecnici di funzionamento delle unità di produzione abilitate.
- 8.4 Gli algoritmi, modelli di rete e procedure di cui al comma 8.3 prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni e i prelievi in ciascun nodo della rete rilevante e i flussi di potenza su tutti gli elementi della medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i più adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.

Articolo 9

Convenzioni con il Gestore del mercato

- 9.1 Il Gestore della rete e il Gestore del mercato attraverso una o più convenzioni disciplinano tra l'altro:
- a) l'affidamento al Gestore del mercato delle offerte per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui al successivo Articolo 24;
 - b) la registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi nel sistema delle offerte;
 - c) la liquidazione, la fatturazione e la regolazione delle partite economiche relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
 - d) le modalità per lo scambio tra il Gestore del mercato ed il Gestore della rete delle informazioni, rilevanti ai fini del dispacciamento, relative ai programmi di immissione relativi ai contratti di compravendita.
- 9.2 Gli schemi delle convenzioni di cui al precedente comma 9.1 ed i relativi aggiornamenti debbono essere inviati, anteriormente alla sottoscrizione, all'Autorità.

Articolo 10

Classificazione delle unità di produzione e delle unità di consumo in tipologie

- 10.1 Ai fini del presente provvedimento le unità di produzione rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
- a) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, ad eccezione delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - b) unità di produzione di cogenerazione;
 - c) unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
 - d) unità di produzione CIP6/92;
 - e) unità di produzione alimentate esclusivamente da combustibili fossili di provenienza nazionale;
 - f) unità di pompaggio diverse da quelle di cui alla lettera c) e alla lettera d);
 - g) unità di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a f) del presente comma.
- 10.2 Ai fini del presente provvedimento le unità di produzione non rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:
- a) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - b) unità di produzione CIP6/92;
 - c) unità di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente comma.
- 10.3 Ai fini del presente provvedimento le unità di consumo sono classificate in un'unica tipologia.

Articolo 11

Punti di immissione e di prelievo relativi a unità di importazione e di esportazione

- 11.1 Il punto di immissione di un'unità di importazione relativa ad una frontiera elettrica:
- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica alla quale l'importazione di energia elettrica si riferisce;
 - b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica importata.
- 11.2 Il punto di prelievo di un'unità di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:
- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è un punto virtuale sulla rete di

trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica alla quale l'esportazione di energia elettrica si riferisce;

- b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera prelevata l'energia elettrica esportata.

Articolo 12

Punti di dispacciamento

- 12.1 Punto di dispacciamento per unità di produzione rilevanti è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di immissione:
 - a) relativi a unità di produzione della stessa tipologia, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.1;
 - b) localizzati in un'unica zona.
- 12.2 Punto di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi. Tale punto è l'insieme dei punti di immissione relativi a unità di produzione della stessa tipologia, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.2.
- 12.3 Il punto di dispacciamento per unità di produzione include altresì i punti di prelievo esclusivamente asserviti al funzionamento delle relative unità di produzione.
- 12.4 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unità di produzione rilevanti è definito dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.
- 12.5 Punto di dispacciamento per unità di consumo non comprese nel mercato vincolato è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi. Tale punto è l'insieme dei punti di prelievo inclusi in un unico contratto per il servizio di trasporto concluso dal medesimo utente del dispacciamento.
- 12.6 Punto di dispacciamento per unità di consumo comprese nel mercato vincolato è il punto in relazione al quale l'Acquirente unico acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi. Tale punto è l'insieme dei punti di prelievo compresi nel mercato vincolato.
- 12.7 Punto di dispacciamento per unità di importazione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi. Tale punto è il punto di immissione per unità di importazione di cui all'articolo 11.

- 12.8 Punto di dispacciamento per unità di esportazione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi. Tale punto è il punto di prelievo per unità di esportazione di cui all'articolo 11.

Articolo 13

Periodo rilevante

- 13.1 Periodo rilevante è il periodo di tempo in relazione al quale un utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere o prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento.
- 13.2 Il periodo rilevante per le unità di produzione e di consumo è pari all'ora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 13.3.
- 13.3 Per le unità di produzione abilitate il Gestore della rete può definire nelle regole per il dispacciamento un periodo rilevante di durata inferiore all'ora.

Articolo 14

Energia elettrica immessa e prelevata

- 14.1 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento in un periodo rilevante è pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione appartenenti al predetto punto di dispacciamento.
- 14.2 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento in un periodo rilevante è pari alla somma dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo appartenenti al predetto punto di dispacciamento.
- 14.3 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento o prelevata da un punto di dispacciamento, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 14.4 e 14.5, è calcolata dal responsabile del servizio di aggregazione delle misure di cui all'articolo 55.
- 14.4 L'energia elettrica immessa in un punto di immissione di un'unità di importazione relativa ad una frontiera elettrica:
- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuabile il controllo degli scambi programmati, è pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03 riferiti alla medesima frontiera elettrica;
 - b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuabile il controllo degli scambi programmati, è pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica e destinata all'importazione.
- 14.5 L'energia elettrica prelevata in un punto di prelievo di un'unità di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:

- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuabile il controllo degli scambi programmati, è pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03 riferiti alla medesima frontiera elettrica;
 - b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuabile il controllo degli scambi programmati, è pari all'energia elettrica esportata attraverso la medesima frontiera elettrica e destinata al consumo nei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante.
- 14.6 Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 14.1 e 14.2:
- a) l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione è aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato del Testo integrato;
 - b) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante nei punti di prelievo trattati su base oraria è aumentata di un fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato del Testo integrato.
- 14.7 L'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante in un punto di immissione non trattato su base oraria è determinata assumendo, in tutte le ore del periodo temporale rispetto al quale viene determinato il prelievo residuo d'area, il profilo di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettera b), della deliberazione n.118/03.
- 14.8 I punti di immissione non trattati su base oraria sono i punti di immissione relativi ad unità di produzione con potenza nominale non superiore a 250 kW. Sono trattati su base oraria i punti di immissione relativi ad altre unità di produzione.
- 14.9 L'utente del dispacciamento titolare di unità di produzione con potenza nominale non superiore a 250 kW ha facoltà di chiedere al Gestore della rete il trattamento su base oraria dei relativi punti di immissione a condizione che i medesimi siano dotati di misuratore orario, secondo modalità definite nelle regole per il dispacciamento.
- 14.10 L'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante in un punto di prelievo non trattato su base oraria è determinata ai sensi della deliberazione n. 118/03.
- 14.11 I punti di prelievo non trattati su base oraria sono definiti ai sensi della deliberazione n. 118/03. Sono trattati su base oraria tutti gli altri punti di prelievo.
- 14.12 Nel caso di prelievi di energia elettrica in una rete interna di utenza o da una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione CIP6/92, si intende prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla somma, se positiva, della produzione netta dell'unità di produzione CIP6/92 e dell'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi.

- 14.13 Nel caso di immissioni di energia elettrica in una rete interna di utenza o in una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione CIP6/92, si intende immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla differenza, se positiva, tra l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi e la produzione netta dell'unità di produzione CIP6/92.

Articolo 15

Suddivisione della rete rilevante in zone

- 15.1 Il Gestore della rete suddivide la rete rilevante in un numero limitato di zone per periodi di durata non inferiore a tre anni. In tale occasione e in seguito, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla decorrenza di detto periodo, il Gestore della rete definisce e propone all'Autorità per l'approvazione la suddivisione della rete rilevante in zone in modo che, sulla base delle informazioni disponibili al momento della definizione:
- a) la capacità di trasporto tra le zone deve risultare inadeguata all'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle situazioni di funzionamento ritenute più frequenti, sulla base delle previsioni degli esiti del mercato elettrico formulate dal Gestore della rete;
 - b) l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non deve dare luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona nelle prevedibili situazioni di funzionamento;
 - c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali, all'interno di ciascuna zona non abbia significativa influenza sulla capacità di trasporto tra le zone.
- 15.2 Le proposte di cui al precedente comma 15.1 sono corredate, pena l'inammissibilità, da informazioni circa le ipotesi ed i criteri utilizzati per la suddivisione della rete rilevante in zone e per la determinazione dei limiti di trasporto. Le informazioni comprendono almeno:
- a) la descrizione di situazioni caratteristiche di funzionamento del sistema elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in relazione ai piani di indisponibilità programmata degli elementi di rete;
 - b) la valutazione quantitativa dell'impatto di variazioni incrementali, anche potenziali, nelle immissioni o nei prelievi all'interno della zona sull'utilizzo della capacità di trasporto tra le zone nelle situazioni di funzionamento di cui alla precedente lettera a);
 - c) il modello e le ipotesi utilizzate dal Gestore della rete per la previsione dell'esito del mercato e dei corrispondenti flussi sulla rete rilevante.
- 15.3 L'Autorità si pronuncia sulle proposte presentate ai sensi dei commi precedenti entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine la proposta si intende approvata. Il Gestore della rete trasmette le determinazioni relative alla suddivisione in zone della rete rilevante, come approvate dall'Autorità, al Ministro delle attività produttive.

PARTE II DISCIPLINA DEL DISPACCIAMENTO

TITOLO 1 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

Articolo 16

Assegnazione dei diritti ad immettere e a prelevare energia elettrica

- 16.1 L'utente del dispacciamento per unità di produzione rilevanti ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di immettere nelle reti con obbligo di connessione di terzi l'energia elettrica indicata nei programmi di immissione comunicati al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati presso il Gestore medesimo ai sensi dell'articolo 4.
- 16.2 L'utente del dispacciamento per unità di produzione non rilevanti ha il diritto di immettere nelle reti con obbligo di connessione di terzi energia elettrica in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e registrati presso il Gestore medesimo ai sensi del dell'articolo 4.
- 16.3 L'utente del dispacciamento per unità di consumo ha il diritto di prelevare dalle reti con obbligo di connessione di terzi energia elettrica in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e registrati presso il Gestore medesimo ai sensi dell'articolo 4.
- 16.4 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento per unità di produzione rilevanti:
- a) in eccesso rispetto al relativo programma di immissione comunicato al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4, è considerata ceduta dall'utente del dispacciamento al Gestore della rete nell'ambito del dispacciamento;
 - b) in difetto rispetto al relativo programma di immissione comunicato al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4, è considerata ceduta dal Gestore della rete all'utente del dispacciamento nell'ambito del dispacciamento.

Articolo 17

Comunicazione dei programmi di immissione in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte

- 17.1 Gli operatori di mercato cedenti che hanno registrato, ai sensi dell'articolo 4, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte comunicano al Gestore della rete i programmi di immissione relativi ad unità di produzione rilevanti in esecuzione dei suddetti contratti.
- 17.2 La comunicazione dei programmi di immissione in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte e registrato ai sensi del precedente articolo 4, deve essere effettuata con almeno 3 ore di anticipo rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima.

- 17.3 I programmi di immissione di unità di importazione sono pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n.157/03, comunicati dagli assegnatari di capacità di trasporto in importazione.
- 17.4 I programmi di prelievo di unità di esportazione sono pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n.157/03, comunicati dagli assegnatari di capacità di trasporto in esportazione.

Articolo 18

Assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita

- 18.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4 sono assegnati nel mercato elettrico contestualmente ai diritti ad immettere ed a prelevare energia elettrica.
- 18.2 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di cui al comma 18.1, il Gestore della rete si attiene ai criteri di cui agli articoli da 19 a 21.

Articolo 19

Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima

- 19.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima sono assegnati dal Gestore del mercato elettrico per conto del Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita nel suddetto mercato e conformemente ai criteri del presente articolo.
- 19.2 Nel mercato del giorno prima, le offerte di acquisto possono essere presentate esclusivamente dal Gestore della rete e dagli operatori di mercato per punti di dispacciamento per unità di pompaggio. Le offerte di acquisto presentate dal Gestore della rete nel mercato del giorno prima sono definite per zona.
- 19.3 Il Gestore della rete comunica al Gestore del mercato elettrico entro il termine di presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima:
- a) i limiti ammissibili di trasporto tra le zone per ciascun periodo rilevante;
 - b) i programmi di immissione relativi ad unità di produzione rilevanti dei contratti di compravendita registrati e conclusi al di fuori del sistema delle offerte.
- 19.4 Il Gestore del mercato elettrico individua le offerte accettate e i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:
- a) il valore netto delle transazioni sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 19.3, lettera a) e a condizione che l'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate;

- b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona, salvo quanto previsto alla successiva lettera c), sia pari al minimo costo del soddisfacimento di un incremento unitario del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 19.3, lettera a);
 - c) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata relativamente ai punti di dispacciamento per unità di consumo appartenenti alle zone sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi di cui alla precedente lettera b), ponderati per le quantità di energia specificate nelle offerte di acquisto riferite ai punti di dispacciamento per unità di consumo appartenenti alle relative zone;
 - d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta è non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);
 - e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta è non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera c) o, per le offerte di acquisto relative ai punti di dispacciamento per unità di produzione e ai punti di dispacciamento per unità di consumo localizzati in zone virtuali, al prezzo di cui alla precedente lettera b).
- 19.5 Ai fini di quanto previsto dal comma 19.4, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita.
- 19.6 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, del calcolo del valore netto delle transazioni e della determinazione del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 19.4, lettera c), i programmi di immissione di cui al comma 19.3, lettera b), sono assimilati ad offerte di vendita a prezzo nullo.
- 19.7 In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:
- a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'articolo 27;
 - b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
 - d) le offerte di vendita delle unità di produzione di cogenerazione;
 - e) le offerte di vendita delle unità di produzione CIP6/92;
 - f) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
 - g) le offerte di vendita relative ai programmi di immissione dei contratti di compravendita registrati e conclusi al di fuori del sistema delle offerte;

- h) le altre offerte di vendita.
- 19.8 Qualora un'offerta di vendita rientri in più di una delle categorie di cui al comma 19.7, la medesima offerta è inserita nella categoria con livello di priorità maggiore.
- 19.9 L'operatore di mercato cedente versa al Gestore della rete se negativo o riceve da quest'ultimo se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 42, comma 42.2.
- 19.10 Il Gestore del mercato elettrico versa al Gestore della rete se negativo, o riceve da quest'ultimo se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 42, comma 42.4.
- 19.11 Alla chiusura del mercato del giorno prima, il Gestore del mercato elettrico determina i programmi preliminari cumulati di immissione e li comunica al Gestore della rete e agli utenti del dispacciamento dei rispettivi punti.
- 19.12 Alla chiusura del mercato del giorno prima, il Gestore della rete comunica agli operatori di mercato cedenti il programma preliminare di immissione come eventualmente modificato al termine del mercato del giorno prima.

Articolo 20

Criteria di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento

- 20.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento sono assegnati dal Gestore del mercato elettrico per conto del Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita nel suddetto mercato e conformemente ai criteri di cui al presente articolo.
- 20.2 Il Gestore della rete comunica al Gestore del mercato elettrico, entro il termine di presentazione delle offerte nel mercato di aggiustamento, i margini residui di scambio di energia elettrica rispetto ai limiti ammissibili di trasporto tra le zone in ciascun periodo rilevante, risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima.
- 20.3 Il Gestore del mercato elettrico accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato di aggiustamento nel rispetto dei margini residui di scambio di energia tra le zone cui al comma 20.1, con l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni.
- 20.4 Nel mercato di aggiustamento non possono essere presentate offerte relative a:
- a) punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - b) punti di dispacciamento per unità di consumo.
- 20.5 Ai fini di quanto previsto dal comma 20.2, per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita.

- 20.6 Il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta o acquistata nel mercato di aggiustamento è unico per tutte le offerte di vendita o di acquisto accettate relative a punti di dispacciamento per unità di produzione o di consumo i cui corrispondenti punti di dispacciamento sono localizzati nella medesima zona.
- 20.7 In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:
- a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'articolo 27;
 - b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
 - d) le offerte di vendita delle unità di produzione di cogenerazione;
 - e) le offerte di vendita delle unità di produzione CIP6/92;
 - f) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
 - g) le altre offerte di vendita.
- 20.8 Qualora un'offerta di vendita rientri in più di una delle categorie di cui al comma 20.7, la medesima offerta è inserita nella categoria con livello di priorità maggiore.
- 20.9 All'interno di ciascuna categoria di offerte di cui al comma 20.7 hanno priorità le offerte bilanciate.
- 20.10 Ai fini di quanto previsto dal comma 20.8, per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, identificate attraverso il medesimo codice alfanumerico, per le quali le rispettive quantità si equilibrano, purché relative a punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.
- 20.11 Il Gestore del mercato elettrico versa al Gestore della rete se negativo, o riceve da quest'ultimo se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'Articolo 42, comma 42.5.
- 20.12 Alla chiusura del mercato di aggiustamento, il Gestore del mercato elettrico determina i programmi aggiornati cumulati di immissione per punto di dispacciamento e li comunica al Gestore della rete e agli utenti del dispacciamento.

Articolo 21

Criteria di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento

- 21.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento sono assegnati dal Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita presentate nel suddetto mercato.
- 21.2 Il Gestore della rete accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato per il servizio di dispacciamento secondo i criteri di cui all'Articolo 24.
- 21.3 Il Gestore della rete comunica al Gestore del mercato elettrico le offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento.
- 21.4 Alla chiusura del mercato per il servizio di dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico comunica i programmi finali cumulati di immissione e di prelievo agli utenti del dispacciamento e al Gestore della rete.

TITOLO 2

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 22

Condizioni tecniche per lo scambio dell'energia elettrica

- 22.1 Dal giorno 1 e fino al giorno 20 del mese successivo al mese di competenza, gli utenti dello scambio possono effettuare cessioni di energia elettrica, per fascia, tra contratti di scambio relativamente all'energia elettrica del mese di competenza. Le transazioni producono effetti solo qualora siano eseguite secondo le modalità definite dal Gestore della rete su opportuna piattaforma informatica dal medesimo predisposta.
- 22.1.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, l'utente dello scambio comunica al Gestore della rete, con le modalità definite dal medesimo Gestore della rete, l'energia elettrica venduta dall'utente dello scambio di tale contratto ai sensi del comma 22.1 per ciascuna ora del mese di competenza.
- 22.2 Entro il giorno 30 (trenta) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola per ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica il saldo preliminare per fascia.
- 22.3 Per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, il saldo preliminare per fascia di cui al comma 22.1, è pari alla differenza tra l'energia elettrica imputata in immissione nel contratto e l'energia elettrica imputata in prelievo nel medesimo contratto.
- 22.4 L'energia elettrica imputata in immissione in un contratto per lo scambio dell'energia elettrica è pari, in ciascuna fascia oraria, alla somma dei seguenti elementi:

- a) l'energia elettrica immessa nei punti di dispacciamento relativi a unità di produzione non rilevanti inclusi in tale contratto, come risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 5, commi 5.5 e 5.6;
- b) i programmi di immissione per fascia relativi a punti di dispacciamento per unità di produzione rilevanti inclusi in tale contratto, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 17;
- c) i programmi di immissione relativi a punti di dispacciamento di unità di importazione inclusi in tale contratto;
- d) i programmi di immissione relativi a bande di capacità produttiva incluse in tale contratto.
- e) l'energia acquistata dall'utente dello scambio di tale contratto ai sensi del comma 22.1.

22.5 L'energia elettrica imputata in prelievo in un contratto per lo scambio dell'energia elettrica è pari alla somma dei seguenti elementi:

- a) l'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo inclusi nel contratto per lo scambio dell'energia elettrica, come risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 5;
- b) i programmi di prelievo relativi a punti di dispacciamento unità di esportazione inclusi in tale contratto;
- c) l'energia elettrica venduta dall'utente dello scambio di tale contratto ai sensi del comma 22.1.

Articolo 23

Regolazione economica dello scambio dell'energia elettrica

23.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza l'utente dello scambio paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo un corrispettivo pari, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, al prezzo di cui al comma 23.2 applicato al saldo preliminare per fascia determinato dal Gestore della rete ai sensi del comma 22.2.

23.2 Il prezzo di cui al comma 23.1 è pari, in ciascun mese e per ciascun fascia, alla media dei prezzi del mercato del giorno prima di cui all'articolo 19, comma 19.4, lettera c), nelle ore appartenenti alla predetta fascia del mese considerato.

23.2.1 Ai fini della determinazione della media dei prezzi di cui al comma 23.2, si utilizzano per la ponderazione le stesse quantità orarie di energia utilizzate dal Gestore del mercato ai fini del calcolo del prezzo unico dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima.

23.3 In difetto delle comunicazioni di cui all'articolo 5 e di cui all'articolo 17, il Gestore della rete regola le partite economiche relative allo scambio dell'energia elettrica assumendo convenzionalmente un valore pari, in ciascuna ora:

- a) alla potenza disponibile per l'energia elettrica prelevata;
- b) a zero per l'energia elettrica immessa.

- 23.4 Qualora il soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi dell'articolo 35, comma 35.2, del Testo integrato, non adempia agli obblighi previsti dall'articolo 36, comma 36.3, del Testo integrato, ovvero, il medesimo soggetto fornisca dati errati, l'utente del dispacciamento ne dà comunicazione all'Autorità per gli adempimenti di propria competenza e al Gestore della rete, il quale può provvedere ad annullare la fattura emessa in acconto.
- 23.5 Entro un anno dal termine di ciascun mese, il Gestore della rete accerta, sulla base delle misure dell'energia elettrica rilevate dal soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi del comma 35.2 del Testo integrato e da questi comunicate ai sensi del comma 35.3 del Testo integrato, la differenza tra l'energia imputata in immissione e quella imputata in prelievo, al fine di pervenire ai saldi definitivi.
- 23.6 In seguito alla verifica di cui al comma precedente, il Gestore della rete determina i saldi definitivi con riferimento a ciascun contratto per lo scambio per il quale:
- a) l'energia elettrica prelevata non è stata comunicata dall'utente del dispacciamento ai sensi dell'articolo 5;
 - b) l'energia elettrica immessa non è stata comunicata dall'utente del dispacciamento ai sensi dell'articolo 5;
 - c) la differenza tra l'energia elettrica immessa e quella prelevata verificata dal Gestore della rete è risultata diversa da quella comunicata per il calcolo dei saldi preliminari.
- 23.7 Nel caso in cui la differenza tra i saldi definitivi di cui al comma 23.6 e i saldi preliminari sia:
- a) negativa, l'utente dello scambio paga al Gestore della rete un corrispettivo pari a 1,1 volte il corrispettivo di cui al comma 23.1 applicato alla medesima differenza;
 - b) positiva, il Gestore della rete paga all'utente dello scambio un corrispettivo pari a al corrispettivo di cui al comma 23.1 applicato alla medesima differenza.
- 23.8 L'Autorità vigila sul comportamento degli operatori di mercato al fine di rilevare eventuali comportamenti opportunistici volti a trarre vantaggio dalla differente valorizzazione dell'energia elettrica nell'ambito del servizio di scambio e dei mercati dell'energia.
- 23.9 Il Gestore della rete invia all'Autorità al termine di ciascun mese i dati e le informazioni utili ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di cui al comma 23.8, unitamente ad una nota di analisi.

Articolo 23.1

Corrispettivo di non arbitraggio nello scambio dell'energia elettrica

- 23.1.1 Entro il giorno trenta (30) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola per ciascun contratto per lo scambio dell'energia

elettrica il corrispettivo di non arbitraggio nello scambio dell'energia elettrica pari, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, a:

$$\sum_{hFi} P_{hFi}^{MGP} * (EI_{hFi} - EP_{hFi}) - P_{Fi}^S \sum_{hFi} (EI_{hFi} - EP_{hFi})$$

dove:

- P_{hFi}^{MGP} è il prezzo di cui all'articolo 19, comma 19.4, lettera c), registrato nel mercato del giorno prima nell'ora h appartenente alla fascia oraria Fi ;
- EI_{hFi} è l'energia elettrica imputata in immissione al contratto, di cui all'articolo 22, comma 22.4, lettere da a) a d), e relativa all'ora h della fascia oraria Fi ;
- EP_{hFi} è l'energia elettrica imputata in prelievo al contratto, di cui all'articolo 22, comma 22.5, lettera b), e relativa all'ora h della fascia oraria Fi ;
- P_{Fi}^S è il prezzo medio per la regolazione economica dello scambio dell'energia elettrica nella fascia oraria Fi , di cui all'articolo 23, comma 23.2;
- Fi indica ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.

23.1.2 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza l'utente dello scambio paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo, il corrispettivo di cui al comma 23.1.1.

TITOLO 3

APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

SEZIONE 1

MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO

Articolo 24

Approvvigionamento per il tramite di un mercato regolamentato

24.1 Il Gestore della rete si approvvigiona, attraverso l'apposito mercato per il servizio di dispacciamento, sulla base di proprie previsioni di fabbisogno, delle risorse necessarie a:

- a) gestire le congestioni della rete rilevante;
- b) predisporre adeguata capacità di riserva;
- c) garantire l'equilibrio tra immissioni e prelievi anche in tempo reale.

- 24.2 Il Gestore della rete organizza il mercato per il servizio di dispacciamento di cui al precedente comma 24.1, articolandolo in più segmenti, in coerenza con i seguenti obiettivi e criteri:
- a) minimizzare gli oneri e massimizzare i proventi conseguenti alle attività di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, sulla base degli algoritmi, dei modelli di rete e delle procedure definite ai sensi dell'articolo 8, comma 8.2, tenendo conto delle caratteristiche dinamiche dell'unità di produzione abilitate;
 - b) offrire ai partecipanti al mercato un segnale trasparente del valore economico delle risorse necessarie per il sistema elettrico, differenziandolo in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema;
 - c) permettere ai partecipanti al mercato, attraverso un'opportuna definizione delle tipologie di risorse, dei meccanismi di mercato e del formato delle offerte di acquisto e di vendita, di formulare offerte che riflettano la struttura dei costi;
 - d) consentire l'identificazione dei costi di approvvigionamento imputabili alle varie tipologie di risorse, dando separata evidenza alle offerte accettate ai fini dell'approvvigionamento delle medesime.
- 24.3 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione abilitata deve rendere disponibile al Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento tutta la potenza disponibile dell'unità di produzione.

Articolo 25

Approvvigionamento al di fuori del mercato regolamentato

- 25.1 Le regole per il dispacciamento definiscono modalità e condizioni per l'approvvigionamento al di fuori del mercato regolamentato di cui all'articolo 24, da parte del Gestore della rete, delle risorse per il dispacciamento non negoziabili in detto mercato e che gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione devono obbligatoriamente fornire al Gestore della rete.
- 25.2 Le regole per il dispacciamento devono disciplinare altresì gli obblighi gli utenti del dispacciamento di unità di produzione abilitate in merito all'esecuzione di azioni di rifiuto di carico e alla partecipazione delle medesime unità al ripristino del servizio elettrico in seguito ad interruzioni parziali o totali del medesimo servizio, dalla fase di rilancio di tensione alla fase di ripresa totale del servizio.
- 25.3 Gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione con caratteristiche tecniche non adeguate alla fornitura di una o più risorse di cui ai commi 25.1 e 25.2 devono corrispondere al Gestore della rete il corrispettivo sostitutivo per la risorsa non fornita, determinato dall'Autorità ai sensi del successivo articolo 63.

SEZIONE 2

UNITA' ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO

Articolo 26

Unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

- 26.1 Il Gestore della rete predisporre e pubblica sul proprio sito internet, con cadenza annuale, l'elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per i dodici mesi successivi, formato secondo i criteri definiti nelle regole per il dispacciamento.
- 26.2 Il Gestore della rete invia all'Autorità, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 26.1 corredato di una relazione che, per ciascuna unità, indichi:
- a) le ragioni per cui l'unità è stata inclusa nell'elenco;
 - b) il periodo dell'anno e le condizioni in cui il Gestore della rete prevede che l'unità sarà indispensabile per la gestione delle congestioni, per la riserva e per la regolazione della tensione;
 - c) una stima del probabile utilizzo dell'unità nei periodi in cui tale unità può risultare indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico.
- 26.3 Il Gestore della rete invia agli utenti del dispacciamento delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, contestualmente alla pubblicazione, la relazione di cui al comma 26.2 per la parte relativa alle unità di cui sono titolari.
- 26.4 Il Gestore della rete, qualora modifiche rilevanti del sistema elettrico lo rendano necessario, aggiorna l'elenco di cui al comma 26.1 prima dello scadere dei dodici mesi di validità del medesimo, dandone comunicazione all'Autorità e agli utenti del dispacciamento delle unità interessate, secondo le modalità previste al presente articolo. L'aggiornamento dell'elenco non comporta la proroga del periodo di validità del medesimo.
- 26.5 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione essenziale per la sicurezza può chiedere all'Autorità, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 24.3, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descriva i costi di produzione e le potenzialità reddituali dell'unità, anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate dal Gestore della rete nella relazione di cui al comma 26.2. La richiesta si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento.
- 26.6 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione deve conformarsi ai vincoli stabiliti dall'articolo 27 ed ha diritto a ricevere dal Gestore della rete il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione di cui al comma 26.7.
- 26.7 L'Autorità determina un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'unità ed i ricavi da essa conseguiti dal momento dell'inserimento dell'elenco fino alla scadenza del termine di validità dell'elenco medesimo.

Articolo 27

Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammesse alla reintegrazione dei costi

- 27.1 Il Gestore della rete comunica, 12 ore prima del termine di chiusura del mercato del giorno prima, all'utente del dispacciamento delle unità di produzione o di consumo incluse nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 26.1 i periodi rilevanti del giorno di calendario successivo nelle quali la medesima unità è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema.
- 27.2 Per ciascuna unità inclusa nell'elenco di cui all'articolo 26 al comma 26.1, nei periodi rilevanti del giorno comunicati dal Gestore della rete ai sensi del precedente comma 27.1, l'utente del dispacciamento presenta offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti dal Gestore della rete.
- 27.3 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del precedente comma 27.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento è pari a zero.
- 27.4 Le offerte di acquisto definite ai sensi del precedente comma 27.2 nel mercato di aggiustamento sono senza indicazione di prezzo.
- 27.5 Il prezzo unitario delle offerte definite ai sensi del precedente comma 27.2 nel mercato per il servizio di dispacciamento è pari, in ciascun periodo rilevante, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità.
- 27.6 Il Gestore della rete riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto all'unità definito dall'Autorità e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata al programma finale cumulato.

Articolo 28

Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi

- 28.1 L'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico deve formulare offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti dal Gestore della rete. Il Gestore della rete può richiedere che l'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico non formuli alcuna offerta.
- 28.2 Nelle ore in cui l'unità è ritenuta indispensabile per la sicurezza le offerte presentate dall'utente del dispacciamento sono formulate secondo quanto previsto all'articolo 27 commi da 27.3 a 27.5.
- 28.3 Nelle ore in cui l'unità non è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema le medesime offerte sono formulate con un prezzo unitario pari al costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 27 comma 27.6. Il Gestore della rete può richiedere

che le offerte di cui al primo periodo siano formulate con un prezzo unitario pari a zero.

SEZIONE 3 GESTIONE DELLE INDISPONIBILITÀ E DELLE MANUTENZIONI

Articolo 29

Indisponibilità di capacità produttiva

- 29.1 Con cadenza annuale, per l'anno successivo, il Gestore della rete definisce e pubblica i livelli di disponibilità di capacità produttiva richiesti per ciascun periodo rilevante dell'anno seguente sulla base di proprie previsioni dell'andamento della richiesta di energia elettrica nel territorio nazionale e dello stato di funzionamento della rete rilevante.
- 29.2 Gli utenti del dispacciamento presentano al Gestore della rete, con cadenza annuale e secondo modalità definite dal medesimo Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento, i piani di manutenzione delle unità di produzione. Il Gestore della rete verifica la compatibilità dei piani di manutenzione delle unità di produzione e della rete rilevante con i livelli di disponibilità di capacità produttiva di cui al precedente comma 29.1 e con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; qualora riscontri incompatibilità il Gestore delle rete modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.
- 29.3 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalità definite dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.
- 29.4 Il Gestore della rete pone in essere procedure per la verifica ed il controllo dell'effettiva indisponibilità delle unità abilitate nei casi di dichiarazioni di fermata accidentale.

Articolo 30

Piani di indisponibilità delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale

- 30.1 I gestori delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale predispongono ed inviano al Gestore della rete, con cadenza annuale e secondo modalità definite dal medesimo Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento, i piani di indisponibilità degli elementi delle reti di rispettiva competenza e appartenenti alla rete rilevante. Qualora i piani di indisponibilità proposti non risultino compatibili con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il Gestore della rete modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.
- 30.2 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalità definite dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.

TITOLO 4
APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE A GARANZIA
DELL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE PER IL
PERIODO TRANSITORIO

Articolo 31

Criteri per il calcolo della disponibilità di capacità produttiva

- 31.1 Salvo quanto stabilito al comma 31.2, ai soli fini della remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per il periodo transitorio, la disponibilità di capacità produttiva di un'unità di produzione è pari, in ciascuna ora, alla differenza tra:
- a) la potenza massima dichiarata dall'utente del dispacciamento a Terna secondo le modalità definite nelle regole per il dispacciamento;
 - b) la somma dei programmi di immissione riferiti all'unità di produzione, risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.
- 31.2 A partire dal 29 luglio 2004, e fino a termine del periodo transitorio, la somma di cui alla lettera b) del comma 31.1, ai soli fini della remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, è posta a zero.

Articolo 32

Procedure di ammissione per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva

- 32.1 Terna definisce, sulla base di quanto previsto nel presente provvedimento, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, le modalità procedurali per l'ammissione alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per il periodo transitorio, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.379/03.
- 32.2 L'ammissione si perfeziona a seguito di comunicazione individuale al singolo esercente. L'elenco delle unità di produzione ammesse viene comunicato all'Autorità entro e non oltre 30 aprile di ciascun anno e viene pubblicato dal Gestore della rete sul proprio sito *internet*. L'elenco unità di produzione ammesse viene aggiornato mensilmente.

Articolo 33

Adempimenti preliminari

- 33.1 Terna definisce, nelle regole per il dispacciamento:
- a) i criteri per l'identificazione delle unità di produzione dispacciabili di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 379/03;
 - b) i criteri per l'eventuale estensione della remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per il periodo transitorio alle unità di consumo, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

- c) le modalità per la comunicazione a Terna della disponibilità di capacità produttiva delle diverse unità di produzione.
- 33.2 Terna definisce, pubblicando tale determinazione nel proprio sito internet, i giorni dell'anno che risultano critici secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 379/03, dando separata evidenza ai giorni ad alta ed ai giorni a media criticità.
- 33.3 Terna predispone un programma delle proprie esigenze che rende noto agli operatori con un anticipo di almeno 30 giorni.

Articolo 34

Obblighi di comunicazione

- 34.1 Terna comunica all'Autorità la capacità produttiva resa disponibile, per il periodo transitorio, da ciascun utente del dispacciamento delle unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva.

Articolo 35

Specifico corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva

- 35.1 Per il periodo transitorio, Terna calcola e riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva lo specifico corrispettivo unitario CAP_1 , articolato per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4 e applicato alla disponibilità di capacità produttiva in ciascuna ora dei giorni critici, ferme restando le attribuzioni intestate all'Autorità in materia di sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 379/03.
- 35.2 Nei giorni ad alta criticità di ciascun anno solare il corrispettivo CAP_1 , espresso in €/MW disponibile, è in ciascuna ora critica dell'anno pari a:

$$CAP_{1,F}^{AC} = \alpha * \frac{G_{CAP1}}{MW^{AC}} * \beta^{AC}_F$$

dove:

- α è il coefficiente di distribuzione del gettito annuo stimato G_{CAP1} tra i giorni ad alta criticità e i giorni a media criticità ed è fissato pari a 0,7;
- G_{CAP1} è la stima del gettito annuo disponibile per il finanziamento del corrispettivo CAP_1 , espressa in euro;
- MW^{AC} è la stima, espressa in MW, della capacità produttiva disponibile nelle ore dei giorni ad alta criticità, definita ai sensi del successivo comma 35.3;
- β^{AC}_F sono i coefficienti di conversione per ciascuna fascia oraria F e sono determinati da Terna in modo che il loro valore medio, calcolato con riferimento alla capacità produttiva resa disponibile nelle diverse ore delle fasce orarie dei giorni ad alta criticità, sia pari a 1.

35.3 La stima della capacità produttiva disponibile nelle ore dei giorni ad alta criticità, MW^{AC} , è pari a:

$$MW^{AC} = \sum_{hAC} MW_{hAC}^{MAX}$$

dove:

- hAC è un indice che rappresenta ciascuna ora dei giorni ad alta criticità;
- MW_{hAC}^{MAX} è la stima, effettuata da Terna, della potenza massima, relativa all'ora hAC , di tutte le unità di produzione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 379/03.

35.4 Nei giorni a media criticità di ciascun anno solare il corrispettivo CAP1, espresso in €MW disponibile, è, in ciascuna ora critica, pari a:

$$CAP^{MC}_{1,F} = (1 - \alpha) * \frac{G_{CAP1}}{MW^{MC}} * \beta^{MC}_F$$

dove:

- β^{MC}_F sono i coefficienti di conversione per ciascuna fascia oraria F e sono determinati da Terna in modo che il loro valore medio, calcolato con riferimento alla capacità produttiva resa disponibile nelle diverse ore delle fasce orarie dei giorni a media criticità, sia pari a 1;
- MW^{MC} è la stima, espressa in MW, della capacità produttiva disponibile nelle ore dei giorni a media criticità, definita ai sensi del successivo comma 35.5.

35.5 La stima della capacità produttiva disponibile nelle ore dei giorni a media criticità, MW^{MC} , è pari a:

$$MW^{MC} = \sum_{hMC} MW_{hMC}^{MAX}$$

dove:

- hMC è un indice che rappresenta ciascuna ora dei giorni a media criticità;
- MW_{hMC}^{MAX} è la stima, effettuata da Terna, della potenza massima, relativa all'ora hMC , di tutte le unità di produzione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 379/03.

35.6 Il Gestore della rete determina, per l'anno 2004, il valore del parametro GCAP1 tenendo conto che:

- a) la quota del gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 47, destinata alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui ai commi 35.1 e 35.4, è pari al prodotto tra 0,05 centesimi di euro/kWh e la stima dell'energia elettrica

prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 aprile 2004 al 31 dicembre 2004;

- b) i corrispettivi di cui ai commi 35.1 e 35.4 sono applicati alla disponibilità di capacità produttiva definita ai sensi dell'articolo 31 del presente provvedimento.
- 35.7 Terna determina, per l'anno 2005, il valore del parametro G_{CAP1} tenendo conto che:
- a) la quota del gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 47, destinata alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui ai commi 35.1 e 35.4, è pari al prodotto tra 0,04 centesimi di euro/kWh e la stima dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
 - b) i corrispettivi di cui ai commi 35.1 e 35.4 sono applicati alla disponibilità di capacità produttiva definita ai sensi dell'articolo 31 del presente provvedimento.
- 35.8 Terna determina, per l'anno 2006, il valore del parametro G_{CAP1} tenendo conto che:
- a) la quota del gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 47, destinata alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1, è pari al prodotto tra 0,037 centesimi di euro/kWh e la stima dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2006;
 - b) la differenza tra il valore assunto dal parametro G_{CAP1} nell'anno 2005 e la somma dei corrispettivi di cui al comma 35.1 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva nel medesimo anno 2005 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei medesimi corrispettivi di cui al comma 35.1 nell'anno 2006;
 - c) i corrispettivi di cui al comma 35.1 sono applicati alla disponibilità di capacità produttiva definita ai sensi dell'articolo 31 del presente provvedimento.
- 35.9 Terna determina, per l'anno 2007, il valore del parametro G_{CAP1} tenendo conto che:
- a) la quota del gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 47, destinata alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1, è pari al prodotto tra 0,037 centesimi di euro/kWh e la stima dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2007;
 - b) la differenza tra il valore assunto dal parametro G_{CAP1} nell'anno 2006 e la somma dei corrispettivi di cui al comma 35.1 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva nel medesimo anno 2006 è destinata

alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei medesimi corrispettivi di cui al comma 35.1 nell'anno 2007;

- c) i corrispettivi di cui al comma 35.1 sono applicati alla disponibilità di capacità produttiva definita ai sensi dell'articolo 31 del presente provvedimento.

35.10 Terna determina, per l'anno 2008, il valore del parametro G_{CAP1} tenendo conto che:

- a) la quota del gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 47, destinata alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1, è pari al prodotto tra 0,0265 centesimi di euro/kWh e la stima dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2008;
- b) le disponibilità residue, pari alla differenza tra il valore assunto dai parametri G_{CAP1} e G_S nell'anno 2007 e la somma dei corrispettivi di cui ai commi 35.1 e 36.5 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva e l'ulteriore remunerazione della capacità produttiva nel medesimo anno 2007, sono da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei medesimi corrispettivi di cui al comma 35.1 nell'anno 2008 per una quantità pari a 30 milioni di Euro;
- c) i corrispettivi di cui al comma 35.1 sono applicati alla disponibilità di capacità produttiva definita ai sensi dell'articolo 31 del presente provvedimento.

35.11 Terna determina, per l'anno 2009, il valore del parametro G_{CAP1} tenendo conto che:

- a. dal gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 dell'Allegato A della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato, l'importo destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 è pari al prodotto tra 0,0181 centesimi di euro/kWh e la stima dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2009;
- b. le disponibilità residue, pari alla differenza tra il valore assunto dai parametri G_{CAP1} e G_S nell'anno 2008 e la somma dei corrispettivi di cui ai commi 35.1 e 36.5 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva e l'ulteriore remunerazione della capacità produttiva nel medesimo anno 2008, sono da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 nell'anno 2009 per un importo pari a 51 milioni di Euro;
- c. i corrispettivi di cui al comma 35.1 sono applicati alla disponibilità di capacità produttiva definita ai sensi dell'articolo 31 del presente provvedimento.

35.12 Terna determina, per l'anno 2010, il valore del parametro G_{CAP1} tenendo conto che:

- a. dal gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato, l'importo destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 è pari al prodotto tra 0,0263 centesimi di euro/kWh e la stima dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2010;
- b. le disponibilità residue, pari alla differenza tra il valore assunto dai parametri G_{CAP1} e G_S nell'anno 2009 e la somma dei corrispettivi di cui ai commi 35.1 e 36.5 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva e l'ulteriore remunerazione della capacità produttiva nel medesimo anno 2009, sono da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 nell'anno 2010 per un importo pari a 9,46 milioni di Euro;
- c. i corrispettivi di cui al comma 35.1 sono applicati alla disponibilità di capacità produttiva definita ai sensi dell'articolo 31 del presente provvedimento.

35.13 Terna determina, per l'anno 2011, il valore del parametro G_{CAP1} tenendo conto che:

- a. dal gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 48 dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato, l'importo destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 è pari al prodotto tra 0,0288 centesimi di euro/kWh e la stima dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2011;
- b. la disponibilità residua, pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro G_{CAP1} nell'anno 2010 e l'importo complessivo dei corrispettivi di cui al comma 35.1 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva nell'anno 2010, è da destinare integralmente alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 per l'anno 2012;
- c. la disponibilità residua, pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro G_S nell'anno 2010 e l'importo complessivo dei corrispettivi di cui al comma 36.5.1 relativi all'anno 2010, è da destinare integralmente alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 36.5.1 per l'anno 2012;
- d. i corrispettivi di cui al comma 35.1 sono applicati alla disponibilità di capacità produttiva definita ai sensi dell'art. 31 del presente provvedimento.

Articolo 36

Ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva

36.1 Per il periodo transitorio Terna calcola e riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unità di produzione ammesse alla remunerazione della

disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 31.1 l'ulteriore corrispettivo S , ferme restando le attribuzioni intestate all'Autorità in materia di sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 379/03. Dall'anno 2010 l'ulteriore corrispettivo S è riconosciuto a ciascun operatore di mercato con riferimento alla parte della capacità nella sua disponibilità che attiene alle unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 31.1.

36.2 Con riferimento a ciascun anno solare, il corrispettivo S , espresso in euro, è pari a zero nel caso in cui la differenza tra il ricavo di riferimento $RICR$ dell'anno e il ricavo effettivo $RICE$ dell'anno sia negativa.

36.3 Per gli anni 2004 e 2005 il ricavo di riferimento $RICR$, espresso in euro, è pari a:

$$RICR = \sum_h PGn_h * q_h$$

dove:

- h è un indice che rappresenta ciascuna ora dei giorni critici dell'anno;
- PGn_h è il prezzo relativo all'ora h , di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- q_h è l'energia elettrica venduta nell'ora h nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

36.3.1 Per gli anni dal 2006 al 2009, il ricavo di riferimento $RICR$, espresso in euro, è pari a:

$$RICR = \sum_h Prif_h * q_h$$

dove:

- h è un indice che rappresenta ciascuna ora dei giorni critici dell'anno;
- $Prif_h$ è il prezzo relativo all'ora h , di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- q_h è l'energia elettrica venduta nell'ora h nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

36.3.2 Per gli anni dal 2010 al 2012, il ricavo di riferimento $RICR$, espresso in euro, è pari a:

$$RICR = k * \sum_h (Prif_h * q_h)$$

dove:

- h è un indice che rappresenta ciascuna ora dei giorni critici dell'anno;

- $Prif_h$ è il prezzo relativo all'ora h , di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- q_h è l'energia elettrica relativa alle unità di produzione ammesse alla remunerazione e venduta nell'ora h nel mercato del giorno prima, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- k è un parametro definito ai sensi del comma 36.3.3.

36.3.3 Il parametro k di cui al comma 36.3.2 assume i seguenti valori:

$$k = \begin{cases} 1 & \text{se } \sum_h (Prif_h * q_h) - RICE \leq Gs \\ \frac{Gs + RICE}{\sum_h (Prif_h * q_h)} & \text{se } \sum_h (Prif_h * q_h) - RICE > Gs \end{cases}$$

dove:

- Gs è la stima del gettito annuo complessivo, espresso in euro, disponibile per l'ulteriore corrispettivo di cui al presente articolo;
- $RICE$ è il ricavo effettivo di cui al comma 36.4.2;
- h , $Prif_h$ e q_h sono le variabili definite al comma 36.3.2.

36.4 Per gli anni 2004 e 2005 il ricavo effettivo $RICE$, espresso in euro, è pari a:

$$RICE = \sum_h \max[Peffettivo_h; PGn_h * 0,8] * q_h$$

dove:

- h è un indice che rappresenta ciascuna ora nei giorni critici dell'anno;
- $Peffettivo_h$ è il prezzo medio orario dell'energia elettrica venduta nei mercati dell'energia nell'ora h , ponderato con riferimento all'energia elettrica venduta in tale ora nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- PGn_h è il prezzo relativo all'ora h , di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- q_h è l'energia elettrica venduta nell'ora h , nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

36.4.1 Per gli anni dal 2006 al 2009, il ricavo effettivo $RICE$, espresso in euro, è pari a:

$$RICE = \sum_h \max[Peffettivo_h; Prif_h * 0,8] * q_h$$

dove:

- h è un indice che rappresenta ciascuna ora nei giorni critici dell'anno;
- $Peffettivo_h$ è il prezzo medio orario dell'energia elettrica venduta nei mercati dell'energia nell'ora h , ponderato con riferimento all'energia elettrica venduta in tale ora nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- $Prif_h$ è il prezzo relativo all'ora h , di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- q_h è l'energia elettrica venduta nell'ora h , nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

36.4.2 Per gli anni dal 2010 al 2012 incluso, il ricavo effettivo $RICE$, espresso in euro, è pari a:

$$RICE = \sum_h [\max(Peff_h; Prif_h * 0,8) * q_h]$$

dove:

- $Peff_h$ è la media dei prezzi zionali dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nell'ora h , ponderata, con riferimento alle diverse zone, con l'energia elettrica relativa alle unità di produzione ammesse alla remunerazione e venduta in tale ora in ciascuna zona del medesimo mercato, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- h , $Prif_h$ e q_h sono le variabili definite al comma 36.3.2.

36.4.3 Per gli anni dal 2010 al 2012 incluso, il ricavo effettivo $RICE_m$, espresso in euro e relativo all'operatore di mercato m , è pari a:

$$RICE_m = \sum_h \left\{ \max(Peff_{h,m}; Prif_h * 0,8) + \left(P_{cv} * O_{cv} * \frac{\sum_h q_{h,m,e}}{\sum_h q_{h,m}} \right) \right\} * q_h$$

dove:

- $Peff_{h,m}$ è la media dei prezzi zionali dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nell'ora h , ponderata, con riferimento alle diverse zone, con la potenza efficiente netta delle unità di produzione ammesse alla remunerazione nella disponibilità dell'operatore di mercato m in ciascuna zona nell'insieme delle ore dei giorni critici dell'anno solare;

- P_{cv} è il valore dei certificati per l’assolvimento dell’obbligo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, calcolato secondo la metodologia di cui al comma 64.21 dell’articolo 64 della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, applicando la suddetta metodologia all’anno solare considerato;
- O_{cv} è la quota d’obbligo, espressa in termini percentuali, applicata alla produzione di energia elettrica soggetta all’obbligo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 nell’anno solare considerato;
- $q_{h,m,e}$ è, con riferimento all’insieme delle ore dei giorni critici dell’anno solare considerato, l’energia elettrica che, oltre a essere prodotta dalle unità di produzione ammesse alla remunerazione e nella disponibilità dell’operatore di mercato m , non è soggetta all’obbligo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- $q_{h,m}$ è, con riferimento all’insieme delle ore dei giorni critici dell’anno solare considerato, l’energia elettrica prodotta dalle unità di produzione ammesse alla remunerazione e nella disponibilità dell’operatore di mercato m ;
- h , $Prif_h$ e q_h sono le variabili definite al comma 36.3.2.

36.5 Con riferimento a ciascun anno solare sino all’anno 2009 incluso, il corrispettivo S_i , espresso in euro, riconosciuto a ciascuna unità di produzione i ammessa alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 31.1, nel caso in cui la differenza tra il ricavo di riferimento $RICR$, di cui al comma 36.2, e il ricavo effettivo $RICE$, di cui al comma 36.4, sia non negativa è pari a:

$$S_i = \min[G_s; (RICR - RICE)] * \frac{MW_i}{\sum_i MW_i}$$

dove:

- G_s è la stima del gettito annuo complessivo, espresso in euro, disponibile per l’ulteriore corrispettivo di cui al presente articolo;
- MW_i è la somma, estesa a tutte le ore dei giorni critici, delle disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 31.1 relativamente all’unità di produzione i .

36.5.1 Per gli anni dal 2010 al 2012 incluso, nel caso in cui la differenza tra il ricavo di riferimento $RICR$ di cui al comma 36.3.2 e il ricavo effettivo $RICE$ di cui al comma 36.4.2 sia non negativa, il corrispettivo S_m , espresso in euro e riconosciuto a ciascun operatore di mercato m che dispone, parzialmente o integralmente, della capacità di una o più unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 31.1, è pari a:

$$S_m = 10^6 * MW_m * y_m * z^{\frac{1}{y_m}}$$

dove:

- MW_m è pari alla somma, con riferimento alle unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva e nella disponibilità dell'operatore m , del valore medio, per ciascun unità, della capacità produttiva di cui al comma 31.1 nelle ore dei giorni critici dell'anno solare considerato;
- y_m è il parametro definito al comma 36.5.2;
- z è il parametro definito al comma 36.5.3.

36.5.2 Il parametro y_m di cui al comma 36.5.1 e relativo all'operatore m è pari a:

$$y_m = \begin{cases} 0 & \text{se } RICR - RICE_m \leq 0 \\ \frac{RICR - RICE_m}{10^6 * \sum_m MW_m} & \text{se } RICR - RICE_m > 0 \end{cases}$$

dove:

- $RICR$ è il ricavo di riferimento di cui al comma 36.3.2;
- $RICE_m$ è il ricavo effettivo di cui al comma 36.4.3;
- MW_m è il parametro definito al comma 36.5.1.

36.5.3 Il parametro z di cui al comma 36.5.1 è pari al minor valore tra 1 (uno) e il valore tale per cui:

$$10^6 * \sum_m \left(MW_m * y_m * z^{\frac{1}{y_m}} \right) = RICR - RICE$$

dove:

- $RICR$ è il ricavo di riferimento di cui al comma 36.3.2;
- $RICE$ è il ricavo effettivo di cui al comma 36.4.2;
- MW_m è il parametro definito al comma 36.5.1;
- y_m è il parametro definito al comma 36.5.2.

36.5.4 Al fine della determinazione della capacità di cui al comma 31.1 delle unità di produzione ammesse alla remunerazione che risultano nella disponibilità di ciascun operatore di mercato, il Gestore del mercato elettrico, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello rilevante ai fini della determinazione della remunerazione, comunica a Terna, in relazione all'anno solare rilevante, la ripartizione percentuale, tra i diversi operatori di mercato, della capacità delle unità di produzione ammesse alla remunerazione; la suddetta ripartizione è calcolata sulla base delle informazioni contenute nelle deleghe rilasciate dagli utenti del dispacciamento agli operatori di mercato ai sensi dell'art. 18, comma 18.3, dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, e nelle

dichiarazioni rese dagli utenti del dispacciamento al Gestore del mercato elettrico ai sensi dell'art. 8, comma 8.6, della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08.

- 36.6 Il Gestore della rete determina, per l'anno 2004, il valore del parametro G_S , sottraendo dal gettito complessivo rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario, di cui all'articolo 47, applicato all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 aprile 2004 al 31 dicembre 2004, il gettito di cui al comma 35.6, lettera a).
- 36.7 Terna determina, per l'anno 2005, il valore del parametro G_S , come differenza tra:
- il gettito complessivo rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 47, applicato all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2005, aumentato delle disponibilità residue di cui al comma 36.8;
 - il gettito di cui al comma 35.7, lettera a).
- 36.8 Terna destina la differenza tra i ricavi conseguenti all'applicazione del corrispettivo di cui all'articolo 47 nell'anno 2004 ed i costi sostenuti per la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva nel medesimo periodo al finanziamento dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al presente articolo nell'anno 2005.
- 36.9 Terna determina, per l'anno 2006, il valore del parametro G_S , come differenza tra:
- il gettito complessivo rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 47, applicato all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2006, aumentato delle disponibilità residue di cui al comma 36.10;
 - il gettito di cui al comma 35.8, lettera a).
- 36.10 Le disponibilità residue da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei medesimi corrispettivi di cui al comma 36.5 nell'anno 2006 sono pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro G_S nell'anno 2005 e la somma dei corrispettivi di cui al comma 36.5 riconosciuti da Terna per la ulteriore remunerazione della capacità produttiva nel medesimo anno 2005.
- 36.11 Terna determina, per l'anno 2007, il valore del parametro G_S , come differenza tra:
- il gettito complessivo rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 47, applicato all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2007, aumentato delle disponibilità residue di cui al comma 36.12;
 - il gettito di cui al comma 35.9, lettera a).
- 36.12 Le disponibilità residue da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei medesimi corrispettivi di cui al comma 36.5 nell'anno 2007 sono pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro G_S nell'anno 2006 e la somma dei corrispettivi di cui al comma 36.5 riconosciuti da Terna per la ulteriore remunerazione della capacità produttiva nel medesimo anno 2006.

- 36.13 Terna determina, per l'anno 2008, il valore del parametro G_S , come differenza tra:
- il gettito complessivo rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 47, applicato all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2008, aumentato delle disponibilità residue di cui al comma 36.14;
 - il gettito di cui al comma 35.10, lettera a).
- 36.14 Le disponibilità residue, pari alla differenza tra il valore assunto dai parametri $G_{C_{API}}$ e G_S nell'anno 2007 e la somma dei corrispettivi di cui ai commi 35.1 e 36.5 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva e l'ulteriore remunerazione della capacità produttiva nel medesimo anno 2007, diminuite di 30 milioni di Euro sono da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei medesimi corrispettivi di cui al comma 36.5 nell'anno 2008.
- 36.15 Terna determina, per l'anno 2009, il valore del parametro G_S , come differenza tra:
- la somma tra le disponibilità residue di cui al comma 36.16 e il gettito complessivo rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 dell'Allegato A della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato, all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2009;
 - il gettito di cui al comma 35.11, lettera a).
- 36.16 Le disponibilità residue, pari alla differenza tra il valore assunto dai parametri $G_{C_{API}}$ e G_S nell'anno 2008 e la somma dei corrispettivi di cui ai commi 35.1 e 36.5 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva e l'ulteriore remunerazione della capacità produttiva nel medesimo anno 2008, sono da destinare, diminuite di 51 milioni di Euro, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 36.5 nell'anno 2009.
- 36.17 Terna determina, per l'anno 2010, il valore del parametro G_S come differenza tra:
- il gettito complessivo rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 48 dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato, all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2010;
 - il gettito di cui al comma 35.12, lettera a).
- 36.18 Terna determina il valore del parametro G_S per l'anno 2011 come differenza tra:
- il gettito complessivo rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 48 dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato, all'energia elettrica

prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2011;

- b. il gettito di cui al comma 35.13, lettera a).
- 36.19 Il termine entro il quale il Gestore del mercato elettrico effettua la comunicazione di cui al comma 36.5.4 in relazione all'anno 2011 è prorogato al 30 aprile 2012.

TITOLO 5

REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DELLE CONNESSE GARANZIE

SEZIONE 1 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Articolo 37

Corrispettivi di dispacciamento

- 37.1 Entro il giorno trenta (30) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento:
- a) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di produzione rilevanti paga al Gestore della rete se negativi, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento di cui all'Articolo 40 relativi ai medesimi punti di dispacciamento;
 - b) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti paga al Gestore della rete i corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 40, comma 40.4 relativi ai medesimi punti di dispacciamento;
 - c) paga al Gestore della rete il corrispettivo per mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, di cui all'Articolo 41 relativo ai punti di dispacciamento per unità abilitate nella sua responsabilità;
 - d) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo, paga al Gestore della rete il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'Articolo 44, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete di cui all'Articolo 45; il corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti di cui all'Articolo 46; il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all'Articolo 47; il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico di cui all'Articolo 48; il corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001 di cui all'Articolo 49;
 - e) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo, paga al Gestore della rete se negativi, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivi, il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 43.
- 37.1.1 Entro il giorno trenta (30) del mese di marzo 2005, l'utente del dispacciamento qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo versa al

Gestore della rete il corrispettivo a copertura del meccanismo di compensazione di cui all'articolo 49.1.

- 37.2 Entro il giorno trenta (30) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore del mercato elettrico paga al Gestore della rete se negativo, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivo:
- a) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima di cui all'Articolo 42, comma 42.4;
 - b) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento di cui all'Articolo 42, comma 42.5.
- 37.3 Entro il giorno trenta (30) del secondo mese successivo a quello di competenza, gli operatori di mercato cedenti pagano al Gestore della rete se negativo, ovvero ricevono dal Gestore della rete se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima di cui all'Articolo 42.
- 37.3.1 Entro il giorno trentuno (31) del mese di marzo 2005 il Gestore della rete versa agli operatori di mercato, ad esclusione del Gestore del mercato elettrico, il corrispettivo compensativo di cui al comma 42.2.1.
- 37.4 Con riferimento agli utenti del dispacciamento responsabili di punti di dispacciamento per unità di consumo o di punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti, il Gestore della rete fattura in acconto i corrispettivi di dispacciamento applicando i corrispettivi unitari sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5.
- 37.5 In difetto delle comunicazioni di cui all'articolo 5, il Gestore della rete fattura in acconto i corrispettivi di dispacciamento applicando i corrispettivi unitari:
- a) all'energia elettrica corrispondente alla potenza disponibile, così come comunicata dalle imprese distributrici, nel caso di utenti del dispacciamento responsabili di punti di dispacciamento per unità di consumo;
 - b) all'energia elettrica corrispondente, in ciascuna ora, alla potenza efficiente netta dell'unità di produzione, nel caso di utenti del dispacciamento responsabili di punti di dispacciamento per unità di produzione rilevanti.

Articolo 38

Regole generali per la quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

- 38.1 Ai fini del calcolo dei corrispettivi di dispacciamento di cui ai successivi articoli della presente Sezione 1, si adottano le seguenti convenzioni:
- a) le quantità delle offerte di vendita accettate nel mercato elettrico, i programmi di immissione e le immissioni effettive di energia elettrica sono contabilizzati con segno algebrico positivo;
 - b) le quantità delle offerte di acquisto accettate nel mercato elettrico, i programmi di prelievo e i prelievi effettivi di energia elettrica sono contabilizzati con segno algebrico negativo.

Articolo 39

Criteria generali per la quantificazione dei corrispettivi di sbilanciamento relativi a punti di dispacciamento per unità di produzione rilevanti

- 39.1 Gli sbilanciamenti sono calcolati per punto di dispacciamento e per periodo rilevante.
- 39.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di produzione rilevanti lo sbilanciamento è pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa nel punto di dispacciamento nel periodo rilevante e il programma finale cumulato relativo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante.
- 39.3 Nel caso in cui lo sbilanciamento per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia negativo, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della rete un corrispettivo di sbilanciamento per l'energia elettrica ricevuta a titolo di bilanciamento.
- 39.4 Nel caso in cui lo sbilanciamento per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia positivo, l'utente del dispacciamento riceve dal Gestore della rete un corrispettivo di sbilanciamento a remunerazione dell'energia elettrica ceduta a titolo di bilanciamento.
- 39.5 I corrispettivi unitari di sbilanciamento:
- a) dipendono dal segno dello sbilanciamento relativo al singolo punto di dispacciamento in rapporto al segno dello sbilanciamento aggregato zonale della zona in cui tale punto è localizzato;
 - b) sono strutturati in maniera tale da assicurare al Gestore della rete la copertura dei costi di acquisto e vendita di energia elettrica ai fini del dispacciamento e da evitare che un utente del dispacciamento tragga profitto dalla violazione dei programmi finali cumulati afferenti ai punti di dispacciamento di cui è responsabile.
- 39.6 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento di cui al successivo Articolo 40, per sbilanciamento aggregato zonale si intende la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.

Articolo 40

Corrispettivi di sbilanciamento

- 40.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione rilevanti, un corrispettivo di sbilanciamento pari al prodotto tra lo sbilanciamento relativo al medesimo punto di dispacciamento e:
- a) il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 40.2, nel caso di sbilanciamento positivo;
 - b) il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 40.3, nel caso di sbilanciamento negativo;

- 40.2 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti positivi è pari:
- a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al valore minimo tra:
 - i) il prezzo più basso tra quelli delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e
 - ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella medesima zona;
 - b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
- 40.3 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti negativi è pari:
- a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
 - b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al valore massimo tra:
 - i) il prezzo più alto tra quelli delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e
 - ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella medesima zona.
- 40.4 Per i punti di dispacciamento per unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonché per i punti di dispacciamento per unità di importazione o di esportazione relative a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante e nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
- 40.5 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola, per ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti, un corrispettivo di sbilanciamento pari al prodotto tra l'energia elettrica immessa nel medesimo punto di dispacciamento e la componente b_f i cui valori sono indicati nella tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 40.6 Per i punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili il prezzo di sbilanciamento è pari a zero.

Articolo 41

Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete

- 41.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante e ai soli punti di dispacciamento per unità abilitate, il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete determinato ai sensi del presente articolo.
- 41.2 Il corrispettivo di cui al presente articolo è definito al fine di evitare che l'utente del dispacciamento possa trarre profitto dal mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti del Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento. Tale eventualità si concretizza nei periodi rilevanti in cui ricorrono le seguenti condizioni:
- a) il Gestore della rete ha accettato una o più offerte di vendita relative a un punto di dispacciamento per unità abilitata e:
 - i) lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo;
 - ii) lo sbilanciamento del medesimo punto di dispacciamento è negativo;
 - b) in un dato periodo rilevante, il Gestore della rete ha accettato una o più offerte di acquisto relative a un punto di dispacciamento per unità abilitata e:
 - i) lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo;
 - ii) lo sbilanciamento del medesimo punto di dispacciamento è positivo.
- 41.3 Il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è pari al prodotto tra la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento cui al comma 41.6 e il corrispettivo unitario di cui al comma 41.9.
- 41.4 Il corrispettivo di cui al comma 41.3 si applica solo nel caso in cui lo sbilanciamento del punto di dispacciamento è di segno opposto allo sbilanciamento aggregato zonale.
- 41.5 Ai fini della determinazione della quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, il Gestore della rete ordina, con riferimento a ciascun punto di dispacciamento e a ciascun periodo rilevante:
- a) le offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori decrescenti rispetto al prezzo;
 - b) le offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori crescenti rispetto al prezzo.
- 41.6 Per ciascuna offerta accettata e ordinata ai sensi del precedente comma la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è pari al minor valore tra:
- a) il valore assoluto della quantità dell'offerta accettata e
 - b) il valore assoluto della somma tra lo sbilanciamento del punto di dispacciamento a cui l'offerta si riferisce e le quantità delle offerte accettate che la precedono nell'ordine di cui al comma 41.5.

- 41.7 Con riferimento a ciascuna offerta di vendita accettata, qualora la somma di cui alla precedente lettera b) sia maggiore o uguale a zero la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è zero.
- 41.8 Con riferimento a ciascuna offerta di acquisto accettata, qualora la somma di cui alla precedente lettera b) sia minore o uguale a zero la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è zero.
- 41.9 Il corrispettivo unitario di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento è pari:
- a) con riferimento ad un'offerta di vendita, alla differenza fra il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo dell'offerta di vendita accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento per il medesimo punto di dispacciamento;
 - b) con riferimento ad un'offerta di acquisto, alla differenza tra il prezzo dell'offerta di acquisto accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento per il punto di dispacciamento e il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il medesimo punto di dispacciamento.

Articolo 42

Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto

- 42.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima a carico degli operatori di mercato cedenti che hanno registrato, ai sensi dell'articolo 4, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e del Gestore del mercato determinato ai sensi, rispettivamente, del comma 42.2 e del comma 42.4.
- 42.1.1 Entro il giorno quindici (15) del mese di giugno 2008 il Gestore della rete calcola per ciascun operatore di mercato, ad esclusione del Gestore del mercato elettrico, l'onere medio \overline{CCT} di cui al comma 42.2.3 e il corrispettivo compensativo di cui al comma 42.2.1.
- 42.2 Il corrispettivo di cui al comma 42.1 a carico degli operatori di mercato cedenti è pari alla differenza dei seguenti elementi:
- a) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'Articolo 17, come eventualmente modificato al termine del mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è ubicato tale punto;
 - b) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'Articolo 17, come eventualmente modificato al termine del mercato del

giorno prima, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima.

42.2.1 Nel caso in cui l'onere medio \overline{CCT} , di cui al comma 42.2.3, a carico di un operatore di mercato, ad esclusione del Gestore del mercato elettrico, sia superiore a 2 €/MWh, il Gestore della rete riconosce al medesimo operatore un corrispettivo compensativo pari alla differenza tra \overline{CCT} e 2 €/MWh. Tale corrispettivo è applicato all'energia elettrica di cui al comma 42.2.2.

42.2.2 Per ciascun operatore di mercato il corrispettivo compensativo di cui al comma 42.2.1 è applicato alla somma di:

- a) i programmi di immissione comunicati dall'operatore di mercato ai sensi dell'articolo 17 nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2004, come eventualmente modificati al termine del mercato del giorno prima;
- b) le immissioni di energia elettrica relative ad unità di produzione non rilevanti per le quali l'operatore di mercato è utente del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2004;
- c) le offerte di vendita presentate dall'operatore di mercato ed accettate nel mercato del giorno prima nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2004.

42.2.3 Per ciascun operatore di mercato l'onere medio \overline{CCT} è pari al maggior valore tra zero (0) e:

$$\frac{\sum_h \sum_z (PUN_h - PZ_h^z) I_h^z}{\sum_h \sum_z I_h^z}$$

dove:

- h indica ciascuna periodo rilevante del mercato del giorno prima nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2004;
- z indica ciascuna zona;
- PUN_h indica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima nell'ora h ;
- PZ_h^z indica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima, nella zona z e nell'ora h ;
- I_h^z indica, per ciascuna zona z e ciascuna ora h , la somma dei seguenti elementi: i programmi di immissione comunicati dal medesimo operatore di mercato ai sensi dell'articolo 17, le immissioni di energia elettrica relative ad unità di produzione non rilevanti per le quali l'operatore di mercato è utente del dispacciamento; le offerte di

vendita presentate dal medesimo operatore ed accettate nel mercato del giorno prima.

- 42.3 Per i punti di dispacciamento relativi a unità di produzione non rilevanti, ai fini della quantificazione del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, il programma di immissione di cui al comma 42.2, lettera a) e lettera b) è assunto pari all'energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi.
- 42.4 Il corrispettivo di cui al comma 42.1 a carico del Gestore del mercato elettrico è pari alla differenza dei seguenti elementi:
- a) il prodotto tra le quantità delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si riferisce;
 - b) il prodotto tra le quantità delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima.
- 42.5 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento, a carico Gestore del mercato, pari alla differenza dei seguenti elementi:
- a) il prodotto tra le quantità delle offerte di vendita accettate nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato di aggiustamento nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si riferisce;
 - b) il prodotto tra le quantità delle offerte di acquisto accettate nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato di aggiustamento nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si riferisce.

Articolo 43

Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento

- 43.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola la somma dei seguenti elementi:
- a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati nel mese di competenza per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'Articolo 40 e dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete di cui all'Articolo 41;
 - b) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati dal Gestore della rete nel mese di competenza nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 24;

- c) il saldo tra i proventi netti del Gestore della rete connessi al servizio di scambio di energia elettrica e gli oneri connessi alle offerte di acquisto presentate dal Gestore della rete nel mercato del giorno prima nel mese di competenza;
 - d) il saldo tra i proventi e gli oneri maturati dal Gestore della rete nel mese di competenza in applicazione del corrispettivo di cui all'articolo 23.1.
- 43.2 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento è pari al rapporto fra la somma di cui al comma 43.1 e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.
- 43.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 43.1, il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 43.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.

Articolo 44

Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema

- 44.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola il corrispettivo unitario a copertura dei costi connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'Articolo 27 come rapporto tra i medesimi costi e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.
- 44.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 44.1, il Gestore della rete determina, per ciascun utente di dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 44.1 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente di dispacciamento.

Articolo 45

Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete

- 45.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente di dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di 0,01 centesimi di euro/kWh e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente di dispacciamento.

Articolo 46

Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti

- 46.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente di

dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 46.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.

- 46.2 Il corrispettivo unitario a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti è pari al valore della componente UC5 di cui all'articolo 22 del Testo integrato, diviso per il parametro λ di cui alla tabella 10 allegata al Testo integrato.

Articolo 47

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva

- 47.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente di dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 47.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente di dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.
- 47.2 Il corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva è pari al valore dell'elemento *CD* di cui all'articolo 23, comma 23.3.1, lettera b), del Testo integrato, diviso per il parametro λ di cui alla tabella 10 allegata al Testo integrato.

Articolo 48

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico

- 48.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente di dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 48.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente di dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.
- 48.2 Il corrispettivo unitario a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico è pari al valore dell'elemento *INT* di cui all'articolo 23, comma 23.3.2, lettera b), del Testo integrato, diviso per il parametro λ di cui alla tabella 10 allegata al Testo integrato.

Articolo 49

Corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001

- 49.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente di dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma

49.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente di dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.

- 49.2 Il corrispettivo unitario a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001 è pari al valore dell'elemento *DP* di cui all'articolo 23, comma 23.1, lettera f), del Testo integrato, diviso per il parametro λ di cui alla tabella 10 allegata al Testo integrato.

Articolo 49.1

Corrispettivo a copertura del meccanismo di compensazione CCT

- 49.1.1 Entro il giorno quindici (15) del mese di marzo 2005 il Gestore della rete calcola il corrispettivo unitario a copertura del meccanismo di compensazione CCT come rapporto tra i seguenti elementi:
- a) il valore assoluto della differenza, qualora negativa, tra il saldo tra i proventi e gli oneri maturati dal Gestore della rete nell'anno 2004 per effetto dell'applicazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui ai commi 42.2 e 42.5 e l'onere sostenuto dal Gestore della rete per effetto dell'applicazione del corrispettivo compensativo di cui al comma 42.2.1;
 - b) l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.
- 49.1.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 49.1.1, il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura del meccanismo di compensazione CCT pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 49.1.1 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.

SEZIONE 2

INADEMPIMENTI E GARANZIE

Articolo 50

Inadempimenti e gestione integrata delle garanzie

- 50.1 Nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi di dispacciamento per almeno due mensilità, anche non consecutive, il contratto di dispacciamento si risolve di diritto.
- 50.2 L'Autorità disciplina con successivo provvedimento un sistema di garanzie delle obbligazioni pecuniarie che traggono titolo dal contratto per il servizio di dispacciamento estendibile, al fine del contenimento degli oneri a carico dell'utenza, alle obbligazioni assunte nel sistema delle offerte nel caso di contestuale operatività di entrambi i mercati.

TITOLO 6

OBBLIGHI INFORMATIVI DEL GESTORE DELLA RETE

Articolo 51

Pubblicazione dell'elenco degli operatori di mercato

- 51.1 Il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet l'elenco degli operatori di mercato iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 4.3, dando separata evidenza agli operatori di mercato per l'immissione e agli operatori di mercato per il prelievo di energia elettrica.

Articolo 52

Informazioni relative al mercato per il servizio di dispacciamento

- 52.1 Il Gestore della rete, prima dell'entrata in operatività del mercato per il servizio di dispacciamento, predispone e pubblica nel proprio sito internet un documento che descrive gli algoritmi, i modelli di rete e le procedure utilizzate per la selezione delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.
- 52.2 Il Gestore della rete, il giorno successivo a quello di competenza, pubblica nel proprio sito internet, per ciascuna zona e per ciascuna periodo rilevante, i seguenti dati e informazioni:
- a) il numero di offerte di acquisto e di vendita ricevute e il numero di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - b) le quantità complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - c) i flussi di energia tra le zone risultanti in esecuzione dei programmi finali cumulati;
 - d) il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - e) il prezzo dell'offerta di acquisto accettata a prezzo più basso e il prezzo dell'offerta di vendita accettata a prezzo più alto nel mercato per il servizio di dispacciamento.

Articolo 53

Informazioni circa lo stato del sistema elettrico

- 53.1 Entro il 30 settembre di ciascun anno il Gestore della rete elabora e pubblica sul proprio sito internet una previsione, riferita all'anno solare successivo, dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati per i diversi periodi dell'anno. Il Gestore della rete provvede periodicamente all'aggiornamento di detta previsione tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili.
- 53.2 Con anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte sul mercato del giorno prima, il Gestore della rete definisce e pubblica, per il giorno successivo, i valori definitivi dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nei diversi periodi rilevanti.
- 53.3 Contemporaneamente alla pubblicazione dei valori limite di trasporto tra le zone di cui ai precedenti commi 53.1 e 53.2, il Gestore della rete pubblica le ipotesi utilizzate per la loro determinazione.

- 53.4 Il Gestore della rete elabora e pubblica, entro il 30 settembre di ogni anno, la previsione della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni successivi, tenendo anche conto della previsione della domanda di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 79/99, nonché le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione della previsione.
- 53.5 Il Gestore della rete contestualmente alla previsione di cui al precedente comma, pubblica, con riferimento al medesimo periodo, una valutazione della capacità di produzione complessivamente necessaria alla copertura della domanda prevista a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigionamenti, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, nonché i criteri, le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione di detta valutazione.

Articolo 54

Obblighi di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale

- 54.1 Per ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale inclusa nell'elenco di cui all'Articolo 26, il Gestore della rete registra e archivia per un periodo di 24 mesi i seguenti dati e informazioni:
- a) i periodi rilevanti dell'anno comunicati dal Gestore della rete ai sensi dell'Articolo 27 comma 27.1;
 - b) per ciascuno dei periodi rilevanti di cui al precedente articolo 27, comma 27.1, la motivazione a supporto della comunicazione a supporto del medesimo comma;
 - c) la produzione netta immessa in rete dall'unità di produzione in ciascun periodo rilevante dell'anno;
 - d) i programmi finali al quarto d'ora dell'unità di produzione in ciascun periodo rilevante dell'anno;
 - e) i periodi di indisponibilità programmata ed accidentale nell'anno dell'unità di produzione.

PARTE III AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL DISPACCIAMENTO

Articolo 55

Responsabile del servizio di aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

- 55.1 Il Gestore della rete è responsabile del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento e svolge tale servizio avvalendosi dell'opera di terzi.

- 55.2 Per il periodo 2004-2007, ai fini dello svolgimento del servizio di aggregazione, il Gestore della rete si avvale dell'opera delle imprese distributrici, secondo quanto previsto all'articolo 44 della deliberazione n. 168/03.
- 55.3 A partire dall'anno 2008, il Gestore della rete individua con procedure ad evidenza pubblica i soggetti che per suo conto svolgono il servizio di aggregazione.
- 55.4 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonché l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante.

Articolo 56

Aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

- 56.1 Il Gestore della rete aggrega le misure:
- a) delle immissioni di energia elettrica ad esso comunicate dai soggetti responsabili della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi dell'articolo 35 del Testo integrato, nonché delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
 - b) dei prelievi di energia elettrica ad esso comunicati dai soggetti responsabili della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi dell'articolo 35 del Testo integrato, ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
- 56.2 Entro il termine del settimo mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete verifica la conformità delle comunicazioni di cui all'articolo 5 con le misure dell'energia elettrica, procedendo, eventualmente, a correggere le predette attestazioni sulla base delle verifiche effettuate.

Articolo 57

Comunicazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

- 57.1 I soggetti responsabili della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi dell'articolo 35 del Testo integrato comunicano, entro il termine del terzo mese successivo a quello di competenza, al Gestore della rete, secondo le modalità da questo definite, le misure:
- a) delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione di unità di produzione non rilevanti ed incluse in un unico contratto di dispacciamento;
 - b) dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo inclusi in un unico contratto di dispacciamento nonché il nominativo dell'utente del trasporto responsabile di tali punti.

- 57.2 Qualora un soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi dell'articolo 35 del Testo integrato non adempia agli obblighi di cui al presente articolo:
- a) il Gestore della rete ne dà comunicazione all'Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
 - b) la medesima impresa risponde in solido verso il Gestore della rete delle obbligazioni sorte in conseguenza della erogazione del servizio di bilanciamento.

Articolo 58

Corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure

- 58.1 Entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente di dispacciamento paga al Gestore della rete il corrispettivo per l'aggregazione delle misure determinato dall'Autorità ai sensi dell'Articolo 64, comma 64.2.

Articolo 59

Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo

- 59.1 Le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale.
- 59.2 Il Gestore della rete, sentite le imprese distributrici, definisce il contenuto minimo dei registri di cui al comma 59.1 ai fini del dispacciamento e le condizioni necessarie ad assicurarne l'interoperabilità ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60

Disposizioni relative all'acquisto e alla vendita di energia elettrica

- 60.1 I punti di immissione relativi a unità di produzione con potenza nominale superiore a 250 kW non ancora dotati di misuratore orario sono assimilati ai punti di immissione non trattati su base oraria di cui all'articolo 14, comma 14.7.
- 60.2 Qualora in un periodo rilevante e in una zona si riscontri insufficienza di offerta nel mercato del giorno prima, il Gestore della rete può intervenire nel mercato del giorno prima mediante l'utilizzo delle unità essenziali alla sicurezza del sistema nonché del servizio di interrompibilità del carico, con l'obiettivo di ripristinare una condizione di sufficienza di offerta.
- 60.3 Alla quota dello sbilanciamento relativo ai punti di dispacciamento per unità rilevanti, che eccede il 10% del programma finale cumulato del medesimo punto, è applicato:

- a) il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 40, comma 40.2, lettera a), moltiplicato per un coefficiente pari a 0,95;
 - b) il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 40, comma 40.3, lettera b), moltiplicato per un coefficiente pari a 1,05.
- 60.4 Il Gestore della rete versa agli assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in importazione, se positivo, o riceve dai medesimi, se negativo, un ammontare pari prodotto dei seguenti termini:
- a) la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona di cui all'articolo 18, comma 18.1, della deliberazione n. 157/03 e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento per l'unità di importazione;
 - b) il programma orario di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03.
- 60.5 Il Gestore della rete versa agli assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in esportazione, se positivo, o riceve dai medesimi, se negativo, un ammontare pari prodotto dei seguenti termini:
- a) la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento per l'unità di esportazione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona di cui all'articolo 18, comma 18.1, della deliberazione n. 157/03;
 - b) il programma orario di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03.
- 60.6 Per le unità di produzione termoelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 27, comma 27.6, è pari in ciascun mese al valor medio della fascia di tolleranza determinata dal Gestore della rete ai fini del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo II dell'Allegato A della deliberazione n.67/03.
- 60.7 Per le unità di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 27, comma 27.6, è pari a zero.
- 60.8 Per le unità di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 27, comma 27.6, è pari in ciascun mese al prodotto tra:
- a) il prezzo medio di valorizzazione nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica utilizzata dall'unità ai fini del pompaggio; e
 - b) un fattore correttivo pari al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata dall'unità nel mese ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'unità nel medesimo mese.

Articolo 61

Energia elettrica immessa e prelevata nel periodo compreso tra l'1 aprile 2004 e il 30 giugno 2004

- 61.1 Per il periodo compreso tra l'1 aprile 2004 e il 30 giugno 2004, si applicano le disposizioni previste nel presente articolo.
- 61.2 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento relativo a unità di produzione rilevanti in un periodo rilevante è pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione appartenenti al predetto punto di dispacciamento in tale periodo rilevante.
- 61.3 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento relativo a unità di produzione non rilevanti in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 è pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione appartenenti al predetto punto di dispacciamento in tale fascia oraria.
- 61.4 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 è pari alla somma dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo appartenenti al predetto punto di dispacciamento in tale fascia oraria.
- 61.5 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento o prelevata da un punto di dispacciamento è calcolata dal Gestore della rete.
- 61.6 L'energia elettrica immessa in un punto di immissione di un'unità di importazione relativa ad una frontiera elettrica:
- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuabile il controllo degli scambi programmati, è pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03 riferiti alla medesima frontiera elettrica;
 - b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuabile il controllo degli scambi programmati, è pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica e destinata all'importazione.
- 61.7 L'energia elettrica prelevata in un punto di prelievo di un'unità di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:
- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuabile il controllo degli scambi programmati, è pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03 riferiti alla medesima frontiera elettrica;
 - b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuabile il controllo degli scambi programmati, è pari all'energia elettrica esportata attraverso la medesima frontiera elettrica e destinata al consumo nei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante.
- 61.8 Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 61.1 e 61.2:
- a) l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione è aumentata di un fattore

percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 2 del Testo integrato;

- b) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante è aumentata di un fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 2 del Testo integrato.

61.9 L'energia elettrica immessa in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in un punto di immissione relativo a unità di produzione non rilevante dotato di misuratore integratore è determinata, per ciascun mese m , moltiplicando l'energia elettrica immessa nel mese per il coefficiente:

$$C_{ImFi} = \frac{K_{ImFi}}{\sum_{i=1}^4 K_{ImFi}}$$

dove:

$$K_{ImFi} = \frac{h_{mFi}}{h_{Fi}} * Z_{ImFi}$$

- h_{mFi} sono le ore appartenenti alla fascia oraria F_i nel mese m ;
- h_{Fi} sono le ore appartenenti alla fascia oraria F_i nell'anno solare;
- Z_{ImFi} è il rapporto tra le ore appartenenti alla fascia oraria F_i nell'anno solare e le ore dell'anno.

61.10 L'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore è determinata, per ciascun mese m , moltiplicando l'energia elettrica prelevata nel mese per il coefficiente:

$$C_{PmFi} = \frac{K_{PmFi}}{\sum_{i=1}^4 K_{PmFi}}$$

dove:

$$K_{PmFi} = \frac{h_{mFi}}{h_{Fi}} * Z_{Fi}$$

- h_{mFi} sono le ore appartenenti alla fascia oraria F_i nel mese m ;
- h_{Fi} sono le ore appartenenti alla fascia oraria F_i nell'anno solare;

- Z_{fi} è il coefficiente di cui alla tabella 3, allegata al presente provvedimento relativo alla fascia oraria F_i ed alla tipologia contrattuale rilevante di cui al comma 2.2 del Testo integrato.
- 61.11 Nel caso di prelievi di energia elettrica in una rete interna di utenza o da una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione CIP6/92, si intende prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla somma, se positiva, della produzione netta dell'unità di produzione CIP6/92 e dell'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi.
- 61.12 Nel caso di immissioni di energia elettrica in una rete interna di utenza o in una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione CIP6/92, si intende immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla differenza, se positiva, tra l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi e la produzione netta dell'unità di produzione CIP6/92.

Articolo 62

Obblighi informativi connessi alla partecipazione del Gestore della rete al mercato dell'energia

- 62.1 Il Gestore della rete pubblica il giorno successivo a quello di competenza le quantità di energia elettrica acquistate in ciascun periodo rilevante nel mercato del giorno prima.
- 62.2 Il Gestore della rete pubblica il mese successivo a quello di competenza il costo sostenuto per acquistare l'energia elettrica nel mercato del giorno prima.

Articolo 63

Determinazione dei corrispettivi sostitutivi

- 63.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore della rete trasmette all'Autorità elementi propedeutici e sufficienti alla definizione dei corrispettivi sostitutivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 25.
- 63.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al precedente comma 63.1 l'Autorità determina i corrispettivi sostitutivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 25.

Articolo 64

Determinazione del corrispettivo per l'aggregazione delle misure

- 64.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il responsabile dell'aggregazione delle misure trasmette all'Autorità elementi propedeutici e sufficienti alla definizione del corrispettivo per l'aggregazione delle misure.
- 64.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al precedente comma 64.1, l'Autorità determina il corrispettivo unitario per l'aggregazione delle misure a carico degli utenti del dispacciamento.

Articolo 65

Disposizioni finali

- 65.1 Ai fini del presente provvedimento, la suddivisione della rete rilevante in zone è quella approvata dall'Autorità con deliberazione n. 47/04.
- 65.2 Le condizioni di dispacciamento applicate su porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua, sono oggetto di successivo provvedimento dell'Autorità. Sino all'adozione di detto provvedimento si applicano le vigenti modalità.
- 65.3 Dalla data di cui al comma 65.5 i contratti di bilanciamento in prelievo e i contratti per lo scambio dell'energia elettrica in essere di cui alla deliberazione n. 27/03 assumono di diritto la natura di contratti per il servizio di dispacciamento e si conformano automaticamente alle disposizioni di cui al presente provvedimento.
- 65.4 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento.
- 65.5 A far data dall'1 aprile 2004 il regime di dispacciamento transitorio di cui alle deliberazioni n. 317/01 e 67/03 è sostituito dal regime di dispacciamento di merito economico di cui al presente provvedimento. Dalla medesima data sono abrogate:
- a) la deliberazione n. 317/01;
 - b) la deliberazione n. 67/03, limitatamente alle parti non necessarie ai fini della applicazione delle regole per il dispacciamento approvate con deliberazione n. 47/04.
- 65.6 Il presente provvedimento ha efficacia fino al 31 dicembre 2004, ad eccezione del Titolo 4 la cui efficacia si protrae fino alla data di entrata in vigore del sistema di remunerazione a regime della disponibilità capacità produttiva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 379/03.
- 65.7 I valori dei coefficienti A_T di cui alla tabella 1 deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2004, n. 13/04, sono sostituiti dai valori della tabella 4 allegata al presente provvedimento.
- 65.8 Per il mese di marzo 2004 all'energia elettrica prodotta con unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili, ad eccezione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti ammessi ai regimi di cui ai provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazioni dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, e 18 aprile 2002, n. 62/02, è riconosciuto un corrispettivo ulteriore, fino a concorrenza del prezzo di cessione in vigore anteriormente alla deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2004, n. 20/04; tale corrispettivo è corrisposto a remunerazione della quantità di energia elettrica qualora essa sia superiore del 5% alla media su base mensile delle quantità prodotte nei mesi di gennaio e febbraio 2004. Al fine di ottenere il trattamento di cui al presente comma, il produttore deposita motivata istanza all'Autorità.

Tabella 1*Prif_h*

Fascia oraria	€MWh	
	Parte fissa	Parte variabile
F1	82,99	prezzo medio off-peak(m)
F2	33,39	prezzo medio off-peak(m)
F3	18,07	prezzo medio off-peak(m)
F4	0,00	prezzo medio off-peak(m)